Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 aprile 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 marzo 1981, n. **122.**

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, concernente il conferimento del distintivo di onore di « Volontario della Libertà » al personale militare deportato nei lager che rifiutò la liberazione per non servire l'invasore tedesco e la repubblica sociale durante la Resistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine indicato nell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1977, n. 907, per la presentazione delle domande intese ad ottenere la concessione del distintivo d'onore dei « Volontari della Libertà », di cui agli articoli 1 e 2 della predetta legge, è prorogato al 30 giugno 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1981

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

FORLANI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. **123.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 16, concernente il corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

legislazione sociale;
relazioni industriali;
diritto internazionale e comparato del lavoro;
economia e politica del lavoro;
diritto penale del lavoro;
statistica (corso avanzato).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1981
Registro n. 31 *Istruzione, foglio n.* 298

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1981, n. **124.**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche viene autorizzato ad acquistare, al complessivo convenuto prezzo di L. 1.580.000.000, dalla società Megen S.p.a., come da atto preliminare 20 dicembre 1978, n. 72045, di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Colapietro, notaio in Roma, un fabbricato sito in Roma, viale del Policlinico n. 137, costituito da un piano interrato, piano terreno, quattro piani in elevazione e da un piano mansarda, per una area coperta di mq 1464, da destinare a sede di propri organi di ricerca.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1981
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 62

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 marzo 1981.

Tariffa delle prestazioni professionali della consulenza del lavoro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le deliberazioni 29-30 aprile 1980 e 17 marzo 1981 (quest'ultima in sede di ratifica di deliberato presidenziale 21 febbraio 1981) con le quali il consiglio nazionale dei consulenti del lavoro propone la nuova misura delle spettanze dovute ai citati professionisti per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;

Ritenuto che la medesima appare equa e meritevole di approvazione;

Visto l'art. 23, ultimo comma della legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Decreta:

La misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione è stabilita secondo la tariffa approvata dal relativo consiglio nazionale con proposta in data 17 marzo 1981 nel testo allegato al presente decreto.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: SARTI

TARIFFA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELLA CONSULENZA DEL LAVORO

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Oggetto e carattere delle spettanze

La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità e per la liquidazione delle spese spettanti ai soggetti abilitati dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per le prestazioni rese nel territorio nazionale, nell'ambito dei Paesi della Comunità economica europea e di tutti quei Paesi che, in regime di reciprocità instaurano rapporti con la C.E.E.

Art. 2.

Classificazione dei compensi

I compensi per le prestazioni oggetto della presente tariffa si distinguono in onorari, indennità e spese. Gli onorari, di cui alle singole voci della presente tariffa, sono fissi, variabili, a percentuale e commisurati al tempo.

Art. 3.

Criteri generali di applicazione

La tariffa indica la misura minima e massima degli onorari variabili e si applica con riguardo al valore, alla complessità, all'urgenza ed al luogo ed al tempo delle prestazioni. Quando la tariffa indica un'unica misura, questa corrisponde alla misura minima dell'onorario e quella massima si ottiene con l'aumento del 70 per cento.

Gli onorari commisurati a tempo sono computati e dovuti in base ad ora o frazione di ora, per tutto il tempo impiegato nell'interesse del cliente.

Art. 4.

Aumenti e riduzioni

Gli onorari e le indennità per prestazioni di eccezionale importanza, complessità difficoltà ed urgenza, possono essere aumentati fino al doppio, o preventivamente convenute col cliente in forma scritta.

Art. 5.

Obbligatorietà della tariffa

Le misure minime delle tabelle allegate sono vincolanti per tutti i soggetti di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 6.

Valore delle prestazioni - Applicazione analogica

Il valore della prestazione, se non è specificatamente indicato nelle voci della presente tariffa, è commisurato a quello del suo oggetto. Se il valore non è determinabile, si applica la misura prevista per ciascuna prestazione dall'apposita voce dei capi seguenti. Se la prestazione non è prevista da nessuna delle presenti disposizioni e dalle voci della tariffa, gli onorari sono determinati con riguardo alle disposizioni ed alle voci che regolano prestazioni simili o analoghe previste nelle presenti norme.

Qualora vi sia manifesta sproporzione tra la prestazione e l'onorario previsto nella presente tariffa, l'onorario dovuto potrà essere determinato con criteri e misure di equità su conforme parere del consiglio provinciale dei consulenti del lavoro competente per territorio.

Art. 7.

Prestazioni professionali parziali

Sono dovuti per le prestazioni professionali parziali, intendendosi per tali gli incarichi iniziati e non portati a compimento per qualunque causa, o quelli iniziati da altri professionisti, oltre alle spese e indennità, gli onorari corrispondenti all'opera svolta, compreso, nel secondo caso, il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.

Art. 8.

Pluralità di professionisti

Quando un incarico è affidato a più professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione di appartenenza.

Se il collegio è composto esclusivamente da consulenti del lavoro, l'onorario complessivo è costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista aumentato del 50 % per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennità a ciascuno spettanti.

L'onorario così determinato è ripartito in parti uguali tra i componenti il collegio, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 9.

Concorso del cliente

Qualora si pervenga alla definizione della pratica con la partecipazione effettiva del cliente, spettano al consulente del lavoro le spese, le indennità e gli onorari previsti dalla presente tariffa, applicando su questi ultimi una riduzione massima del 30 % (trenta per cento).

Nel caso in cui il cliente svolga direttamente la pratica, il consulente del lavoro incaricato di assisterlo e di consigliarlo, avrà diritto, oltre al rimborso delle spese e alle indennità, a non meno della metà degli onorari relativi alle prestazioni svolte.

Art. 10.

Pluralità di clienti

I compensi sono ridotti in misura del 20 % al 40 % nei confronti di ciascun cliente per prestazioni identiche rese a più clienti che abbiano congiuntamente conferito il relativo incarico.

Art. 11.

Anticipi ed acconti

Il consulente del lavoro ha diritto di chiedere, anche in più volte, anticipi per le spese prevedibili ed adeguati acconti sulle indennità e sugli onorari, con riguardo alla durata ed all'importanza dell'incarico. Qualora tali anticipi ed acconti non siano corrisposti, il consulente del lavoro ha facoltà di rinunziare all'incarico, dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata al cliente, non prima di quindici giorni dalla richiesta.

Art. 12.

Collaboratori del consulente del lavoro

Quando il consulente del lavoro, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale, sotto la propria direzione e responsabilità, di collaboratori, sostituti o ausiliari di cui all'art. 2232 del codice civile, le prestazioni di questi sono remunerate come se svolte direttamente dallo stesso, salvo che non sia diversamente disposto nella presente tariffa.

Art. 13.
Cumulabilità

Le spese, le indennità e gli onorari previsti dalle norme della presente tariffa sono cumulabili tra loro, se non diversamente stabilito.

Art. 14.
Specifiche

Il consulente del lavoro deve rilasciare al cliente la specifica delle proprie spettanze recante l'indicazione delle spese effettivamente sostenute e degli onorari ed indennità per sé e per gli eventuali collaboratori, sostituti od ausiliari.

Il consiglio provinciale dell'albo vigila sulla corretta applicazione delle norme e delle tabelle allegate alla presente tariffa. Esso può chiedere agli interessati copia delle specifiche e questo per giustificati motivi da indicare nella richiesta.

Art. 15.
Termine di pagamento delle parcelle

Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella senza che la stessa sia stata contestata nella congruità, in caso di mancato integrale pagamento, si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale la rivalutazione monetaria così come fissato dalla legge 12 dicembre 1973, n. 533.

Art. 16.
Regime di abbonamento

Il consulente del lavoro può assumere, in regime di abbonamento annuale, l'incarico della consulenza o/e dell'amministrazione del personale dipendente del cliente.

L'eventuale disdetta, da parte del cliente, deve essere comunicata almeno sei mesi prima della scadenza; in difetto l'abbonamento si intende tacitamente rinnovato.

In caso di anticipato scioglimento del contratto al consulente del lavoro spetta un compenso pari all'80 % dei soli onorari per i mesi mancanti al compimento dell'anno stabilito in abbonamento sulla base dell'ultimo periodo di assistenza professionale fatto salvo il caso di cessazione di attività aziendale.

Art. 17.
Norma transitoria

I compensi per le prestazioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente tariffa e portate a compimento entro due mesi, sono regolati dalla tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 256 del 22 febbraio 1971.

TITOLO II
SPESE E INDENNITA'

Art. 18.
Spese

E' dovuto al consulente del lavoro il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico e risultanti, in quanto è possibile, da apposita documentazione.

Sono in particolare riconosciute le seguenti spese:

1) *Di scrittura* a mano ed a macchina:

a) per ogni facciata dell'originale . . . . L. 400

b) per ogni facciata di ciascuna copia e/o fotocopia . . . . » 150

2) *Di viaggio*: per i trasferimenti fuori della sede dello studio, il rimborso delle spese del servizio pubblico di trasporto, con diritto alla prima classe o, con l'uso del mezzo privato, con diritto al rimborso per ogni chilometro percorso, in base alla tariffa ACI, con la maggiorazione, in tutti e due i casi del 30 % a titolo di rimborso delle spese accessorie.

3) *Di soggiorno*: il rimborso delle spese di soggiorno (pernottamento e vitto) è dovuto in base alla tariffa d'albergo di prima categoria, con l'aumento del 15 % (quindici per cento) per spese accessorie. E' altresì dovuto il rimborso delle spese postali, telegrafiche, telefoniche, di bollo e simili.

Gli stessi criteri sono applicati per il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di collaboratori, sostituti e ausiliari del consulente del lavoro.

4) *Generali di studio*: le spese generali di studio e le spese comunque non esattamente quantificatibili, sono rimborsate nella misura del 15 % (quindici per cento).

Art. 19.
Indennità

Al consulente del lavoro indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

1) *Di trasferta e di assenza dallo studio*:

a) nel luogo ove ha sede lo studio:

per brevi accessi	da L.	2.000	a L.	4.000
per mezza giornata	»	8.000	»	15.000
per una giornata	»	15.000	»	30.000

b) fuori dal luogo ove ha sede lo studio:

per brevi accessi	da L.	8.000	a L.	15.000
per mezza giornata	»	12.000	»	23.000
per una giornata	»	20.000	»	38.000

I tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale.

2) *Di comunicazione*:

lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno da L. 1.000 a L. 2.000.

3) *Di scritturazione*:

per scritturazione, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

a) a tipo descrittivo (relazionale) da L. 500 a L. 1.000

b) a tipo prospetto numerico . . » 400 » 2.000

c) per ogni facciata di copia successiva . . . L. 300

4) *Di protocollo e formazione fascicoli*:

a) per pratiche fuori abbonamento . . . . . . L. 6.000

b) per pratiche in abbonamento da L. 2.000 a L. 10.000

5) *Di archivio e custodia atti, documenti, ecc.* (l'indennità si intende imputabile per ogni anno o frazione di anno):

a) per pratiche fuori abbonamento . . . . . . L. 4.000

b) per pratiche in abbonamento da L. 4.000 a L. 15.000

6) *Di ricerche d'archivio*:

per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:

a) per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre alla sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione da L. 3.000 a L. 7.000;

b) successivamente ai primi tre anni: aumento del 20 % per ciascun anno o frazione di anno.

7) *Di copia ed estratti*:

per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione)	da L.	2.000	a L.	8.000

8) *Di visura*:

per ispezione di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti o simili, diritto fisso (oltre a quanto previsto al punto 1) del presente articolo e nel successivo art. 20)	»	2.000	»	4.000
9) *Di richiesta di documenti o certificati presso uffici o privati* (oltre a quanto previsto al punto 1) del presente articolo e nel successivo art. 20) . . .	»	2.000	»	4.000
10) *Di depositi e ritiro atti, vidimaz., ecc.*, per deposito, richiesta, ritiro di documenti, certificati, copie di atti, vidimazioni, registri o documenti, legalizzazioni ed altro (oltre a quanto previsto al punto 1) e nel successivo art. 20)	»	2.000	»	4.000

11) *Di compilazione moduli, denuncie e documenti*:

a) per pratiche di previdenza sociale	»	500	»	2.000
b) per pratiche di malattia e maternità	»	500	»	2.000
c) per pratiche di infortunio sul lavoro e malattie professionali (compreso gli estratti per rendite)	»	1.000	»	4.000
d) per altre pratiche o adempimenti	»	500	»	1.000
12) *Di compilazione moduli di rilevazione statistica*	»	3.000	»	15.000

13) *Di disamina*:

a) di corrispondenza, memorie e documenti del cliente e della controparte (oltre agli onorari di competenza) . . da L. 1.500 a L. 3.000

b) delle deduzioni dell'ufficio (oltre agli onorari di competenza) . . . . . » 1.500 » 3.000

14) *Di mandato*:

per il mandato di rappresentanza del cliente dinanzi ad uffici e commissioni diritto fisso . . . . » 2.000

15) *Di revisione parcelle*:

per richiesta del parere e liquidazione della parcella al consiglio provinciale, oltre alle sole spese . . . . » 10.000 a » 30.000

16) *Di pagamenti*:

per pagamenti di somme per conto del cliente: l'1,00 % degli importi pagati con un minimo di . . . . . » 1.000

17) *Di intervento*:

per intervento alle udienze quale consulente tecnico, oltre alle vacazioni ed alle indennità di cui al punto 1) . . » 5.000 a » 15.000

TITOLO III

ONORARI

Capo I

ONORARI A TEMPO

Art. 20.

Onorari a tempo

Gli onorari a tempo sono liquidati in base alle ore e frazioni di ora impiegate per lo svolgimento della pratica.

L'onorario per ogni ora di prestazione è di L. 8.000.

Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata.

Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio e di urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50 % (cinquanta per cento).

Capo II

ONORARI PER PRESTAZIONI DI CONCETTO E DI ATTUAZIONE

Art. 21.

Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione

Per le prestazioni di concetto e di attuazione sottospecificate, spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari, questi si intendono riferiti a prestazioni di durata normale.

Per quelle di maggior durata, gli onorari sono maggiorati a discrezione.

1) *Interventi personali*:

a) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito:

minimo . . . . L. 12.000
massimo . . . . » 60.000

b) sessione informativa, con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo . . . . » 10.000
massimo . . . » 20.000

c) sessione informativa, con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora:

minimo . . . . » 8.000
massimo . . . . » 16.000

d) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in comune):

minimo . . . . L. 12.000
massimo . . . . » 40.000

e) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in contrasto):

minimo . . . . » 30.000
massimo . . . . » 60.000

f) interventi per assistenza e discussione avanti autorità e commissioni amministrative:

minimo . . . . » 30.000
massimo . . . . » 100.000

g) interventi, assistenza e discussione presso istituti previdenziali ed assistenziali, presso enti e comunque uffici pubblici e privati:

minimo . . . . » 20.000
massimo . . . . » 100.000

Per interventi a mezzo telefono, gli onorari di cui al punto *a*), *b*), *c*), possono ridursi fino al 75 % in relazione al contenuto e durata della comunicazione.

Per interventi di cui ai precedenti punti *d*), *e*), *f*) e *g*) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione richiede.

2) *Prestazioni tecniche varie*:

a) esame e studio della pratica e di documenti:

minimo . . . . L. 10.000
massimo . . . . » 80.000

b) ricerche in archivi pubblici e privati e ispezioni di luoghi:

minimo . . . . » 10.000
massimo . . . . » 50.000

c) pareri scritti, preparazione di atti, esposti, ricorsi e memorie:

che non importino particolare studio:

minimo . . . . » 15.000
massimo . . . . » 30.000

che importino particolare studio:

minimo . . . . » 30.000
massimo . . . . » 100.000

d) compilazione di moduli statistici:

di rilevamento semplice:

minimo . . . . » 5.000
massimo . . . . » 20.000

di rilevamento complesso:

minimo . . . . » 20.000
massimo . . . . » 70.000

e) redazione di moduli conseguenti agli obblighi del datore di lavoro come sostituto di imposta:

per moduli individuali:

minimo . . . . » 3.000
massimo . . . . » 10.000

per moduli cumulativi, diritto fisso:

minimo . . . . » 10.000
massimo . . . . » 20.000

per ciascun dipendente oltre il primo fino a 10:

minimo . . . . » 2.000
massimo . . . . » 4.000

per ciascun dipendente da 11 fino a 50:

minimo . . . . » 1.500
massimo . . . . » 3.000

per ciascun dipendente oltre i 50:

minimo	L. 1.300
massimo	» 2.500

f) determinazione di spettanze al personale dipendente:

a scadenza periodica per dati di contabilità generale, per ciascun dipendente:

minimo	» 5.000
massimo	» 15.000

per risoluzione del rapporto di lavoro e per ciascun dipendente:

minimo	» 15.000
massimo	» 80.000

Capo III

ONORARI PER GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DA NORME VIGENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art. 22.
Inquadramento dei datori di lavoro

Per l'inquadramento dei datori di lavoro presso gli istituti ed enti vari, spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari:

a) aziende industriali e similari, del credito assicurazione, servizi tributari appaltati e studi professionali:

minimo	L. 30.000
massimo	» 80.000

b) aziende commerciali, pubblici esercizi e similari:

minimo	» 30.000
massimo	» 60.000

c) aziende artigiane ed altre piccole aziende:

minimo	» 20.000
massimo	» 40.000

d) proprietari di fabbricati, enti e datori di lavoro non compresi nelle precedenti lettere:

minimo	» 25.000
massimo	» 50.000

e) aziende agricole e similari:

minimo	» 10.000
massimo	» 40.000

f) servizi domestici e similari:

minimo	» 10.000
massimo	» 20.000

Art. 23.
Amministrazione del personale

Al consulente del lavoro spettano i seguenti onorari per gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale, da calcolare in rapporto al numero dei dipendenti (tabella *A*) o sull'importo globale lordo delle retribuzioni erogate ai dipendenti (tabella *B*).

TABELLA *A*

	Minimo	Massimo
n. 1 dipendente	L. 15.000	L. 25.000
n. 2 dipendenti	» 23.000	» 45.000
n. 3 dipendenti	» 30.500	» 64.000
n. 4 dipendenti	» 37.000	» 80.000
n. 5 dipendenti	» 42.500	» 94.000
n. 6 dipendenti	» 47.000	» 105.000
n. 7 dipendenti	» 52.000	» 117.000
n. 8 dipendenti	» 57.000	» 130.000
n. 9 dipendenti	» 61.000	» 140.000
n. 10 dipendenti	» 66.000	» 152.000
da n. 11 dipendenti: ognuno	» 6.000	» 15.000
da n. 26 dipendenti: ognuno	» 5.000	» 12.500
oltre n. 50 dipendenti: ognuno	» 4.000	» 10.000

TABELLA *B*

	Minimo	Massimo
n. 1 dipendente	3,50 %	7,00 %
n. 2 dipendenti	2,50 %	6,50 %
n. 3 dipendenti	2,40 %	6,00 %
n. 4 dipendenti	2,30 %	5,70 %
n. 5 dipendenti	2,20 %	5,30 %
n. 6 dipendenti	2,00 %	5,00 %
n. 7 dipendenti	1,90 %	4,70 %
n. 8 dipendenti	1,85 %	4,60 %
n. 9 dipendenti	1,75 %	4,40 %
n. 10 dipendenti	1,70 %	4,30 %
da n. 11 dipendenti: ognuno	1,50 %	4,00 %
da n. 26 dipendenti: ognuno	1,50 %	4,00 %
oltre n. 50 dipendenti: ognuno	1,50 %	4,00 %

Gli onorari di cui sopra si intendono riferiti a periodi retributivi mensili ed in abbonamento annuale.

Nelle zone ove opera la legge sugli sgravi del Mezzogiorno (legge n. 1089/68 e successive) è dovuto, in aggiunta agli onorari di cui sopra, un compenso in percentuale da un minimo del 10 % ad un massimo del 20 % da calcolarsi sugli importi degli sgravi contabilizzati.

Capo IV

ONORARI PER FUNZIONI PARTICOLARI

Art. 24.
Onorari per funzioni particolari

Per l'esplicazione delle funzioni qui di seguito descritte spettano al consulente del lavoro i seguenti onorari:

a) consulenza ed assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti:

interventi fino a n. 10 dipendenti:

minimo	L. 20.000
massimo	» 80.000

interventi da n. 11 fino a n. 25 dipendenti:

minimo	» 30.000
massimo	» 100.000

interventi da n. 26 fino a n. 50 dipendenti:

minimo	» 40.000
massimo	» 150.000

interventi oltre i n. 50 dipendenti:

minimo	» 75.000
massimo	» 200.000

In caso di ispezione in forma congiunta, intendendosi per tali quelle eseguite da ispettori di più organismi preposti, il consulente del lavoro ha diritto ad un aumento fino al 30 % sull'onorario sopra previsto.

b) consulenza ed assistenza per la rateizzazione di contributi: gli onorari si calcolano in ragione dell'1,50 % (uno e cinquanta per cento) sulla somma rateizzata, con un minimo di L. 25.000;

c) consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari: gli onorari si calcolano in ragione del 2 % (due per cento) sulla riduzione ottenuta, con un minimo di L. 25.000;

d) assistenza e consulenza nelle controversie del lavoro in sede extragiudiziale e giudiziale: gli onorari si calcolano in ragione del 5 % (cinque per cento) sulla somma liquidata, con un minimo di L. 50.000.

Art. 25.
Adempimenti e funzioni rientranti nella competenza del consulente del lavoro non contemplate negli articoli precedenti

Per la consulenza ed assistenza fornita per la formazione di atti di denuncia e similari:

con carattere di semplice rilevamento:

minimo	L. 20.000
massimo	» 100.000

con carattere di concetto per interpretazioni di leggi e disposizioni:

minimo	» 50.000
massimo	» 200.000

(2124)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 14 marzo 1981.

Rideterminazione, a decorrere dal 1° gennaio 1981, delle misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami nelle scuole statali, previsti dal decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383, con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno finanziario 1981, i compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami nelle scuole statali possono essere annualmente aumentati nel limite massimo del 10% delle misure in atto nell'anno 1980 in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica 9 febbraio 1981, n. 2839 dalla quale risulta che la variazione percentuale intervenuta tra gli anni 1979 e 1980 degli indici del costo della vita valevoli ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura e credito è stata del 18,17 per cento;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1981 le misure dei compensi spettanti ai componenti le commissioni di esami sono rideterminate come segue:

1) *Esami di maturità*:

a) presidenti e ispettori tecnici incaricati della vigilanza: da L. 500.000 a L. 550.000;

b) commissari, compresi i rappresentanti di classe, membri aggregati a pieno titolo: da L. 330.000 a L. 363.000.

2) *Esami di abilitazione nelle scuole magistrali statali e convenzionate componenti*: da L. 5.000 a L. 5.500;

3) *Esami di qualifica negli istituti professionali di Stato e di licenza negli istituti d'arte statali, esami di ammissione, di promozione e di idoneità negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica nonchè esami dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici*:

a) presidenti: da L. 2.500 a L. 2.800;

b) commissari: da L. 1.500 a L. 1.700.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza 1° gennaio 1981 ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, il compenso forfettario di L. 200.000 è elevato a L. 220.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1981

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1981
Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 330

(2154)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Comerio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 10 marzo 1981 con la quale la Banca popolare di Luino e Varese, titolare della esattoria consorziale delle imposte dirette di Comerio chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 117.451.048.065, relativo ad imposte IRPEF, ILOR, pene pecuniarie ed interessi, iscritte nei ruoli straordinari in riscossione a febbraio ed aprile 1981, a carico del contribuente Banfi Angelo adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico;

Considerato che l'intendente di finanza di Varese, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria consorziale delle imposte dirette di Comerio è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 113.716.104.737 (centotredicimiliardi settecentosedicimilionicentoquattromilasettecentotrentasette) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 117.451.048.065 iscritto a ruolo a nome del contribuente Banfi Angelo.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Varese darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2152)

DECRETO 30 marzo 1981.

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Aversa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 della legge n. 46 del 28 febbraio 1980 concernente dilazione e sospensione dei versamenti;

Vista l'istanza prodotta in data 18 febbraio 1981, con la quale la società Aerit r.l. titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Aversa chiede la concessione di una dilazione del versamento per l'importo di L. 1.392.024.805, relativo ad imposte IRPEF — ritenute alla fonte ed interessi — con scadenza alle rate aprile e giugno 1981 a nome dell'ospedale psichiatrico « SS. MM. Maddalena » adducendo l'impossibilità di riscuotere detto carico;

Considerato che l'intendenza di finanza di Caserta, confermando le circostanze prospettate dall'esattore, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza;

Considerato che, per fatti non imputabili all'esattore, la riscossione del predetto carico d'imposta risulta particolarmente difficile;

Considerato che l'importo di tali tributi incide notevolmente sul carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione all'esattore, rendendone eccessivamente onerosa l'anticipazione;

Ritenuto pertanto che la fattispecie prospettata rientra nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 2 della citata legge n. 46;

Decreta:

Al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Aversa è concessa dilazione, fino alla scadenza della rata di aprile 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.319.359.885 (unmiliardotrecentodiciannovemilioni trecentocinquantanovemilaottocentottantacinque) corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al predetto carico di L. 1.392.024.805 iscritto a ruolo a nome dell'ospedale psichiatrico « SS. MM. Maddalena » di Aversa.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Caserta darà attuazione, con apposito provvedimento, al presente decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2151)

DECRETO 31 marzo 1981.

Rateazione di imposte dirette erariali iscritte in ruoli speciali dovute dall'ente autonomo Teatro comunale di Firenze.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 febbraio 1980, n. 46;

Viste le istanze, prodotte in data 14 novembre 1980 e 13 febbraio 1981, con le quali l'ente autonomo Teatro comunale di Firenze chiede una rateazione del carico tributario di complessive L. 57.331.339, costituito da ritenute sui compensi degli amministratori e sindaci, e relative maggiorazioni, afferenti gli anni 1972 e 1973, iscritte, ai sensi dell'art. 6, lettera *b*), del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, nei ruoli speciali di novembre 1980, adducendo di trovarsi nella materiale impossibilità di corrispondere in unica soluzione il detto rilevante importo, relativo, peraltro, a redditi in contestazione, ed evidenziando, altresì, il grave pregiudizio che il pagamento coattivo arrecherebbe alle finalità istituzionali dell'ente stesso, nonché ai propri dipendenti;

Vista la documentazione allegata alle istanze;

Ritenuto che l'intendenza di finanza di Firenze, valutate le circostanze addotte, ha espresso parere favorevole alla concessione di una rateazione, in quanto sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento dell'attività svolta dal predetto ente;

Considerato che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma, introdotto nell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, dall'art. 3 della legge n. 46, concernente la rateazione delle imposte iscritte nei ruoli speciali e straordinari;

Decreta:

Il pagamento del carico tributario, ammontante complessivamente a L. 57.331.339, dovuto dall'ente autonomo Teatro comunale di Firenze, è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di aprile 1981, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2150)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 6 aprile 1981, Scarano Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelbolognese (d.n. Ravenna), è trasferito nel comune di Triggiano (d.n. Bari), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(2163)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari, è prolungata fino al 31 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, in Milano, stabilimento di Pavia, è prolungata al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, in Milano, stabilimento di Pavia, è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, sede di Milano, è prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Cesano Maderno (Milano), è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filati industriali di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Clavesana (Cuneo), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscosa (Udine), è prolungata al 10 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Torviscosa (Udine), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2140)

MINISTERO DEL TESORO

Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea ai fini dell'applicazione della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 ».

Ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione delle pubbliche forniture alla direttiva della Comunità economica europea n. 77/62 del 21 dicembre 1976 », si comunica che — come pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. C 243 del 22 novembre 1979 — per il periodo 1° gennaio 1980-31 dicembre 1981, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi di cui all'art. 1, primo comma, e dell'art. 4, ultimo comma, della citata legge, è fissato in L. 1.132,74.

(2280)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 26 marzo 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « IV Euroforesta - Salone biennale delle attività forestali » che avrà luogo a Verona dal 29 aprile al 3 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VI Herbora - Salone nazionale dell'erboristeria delle piante officinali e delle attività connesse » che avrà luogo a Verona dal 29 aprile al 3 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XXXII Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia » che avrà luogo a Foggia dal 30 aprile al 6 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « VII Enolsud - Salone nazionale della vite e del vino » che avrà luogo a Foggia dal 30 aprile al 6 maggio 1981.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « XIII Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento » che avrà luogo a Bari dal 29 aprile al 4 maggio 1981.

(2141)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa di risparmio di Vigevano

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni che in data 11 marzo 1981 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne sottoposta la Cassa di risparmio di Vigevano, con sede in Vigevano (Pavia), disposta con decreto del Ministro del tesoro 14 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 26 luglio 1979 e prorogata con decreto del 4 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 9 agosto 1980.

(1971)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a diciassette posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Teramo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI TERAMO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1976, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1975, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101 concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1980, determinante le qualifiche funzionali e i profili professionali del personale delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873, contenente modifiche allo stato normativo del personale postelegrafonico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a diciassette posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Teramo.

Il 10 % di tali posti, pari a due, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, ele-

vata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono titolo di preferenza alla nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Teramo dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'articolo 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del Direttore provinciale.

Art. 5.

Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Teramo in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A.00122 del 2 marzo 1978.

I titoli valutabili sono:

1) titolo di studio superiore al diploma di istruzione secondaria di 1° grado. I candidati dovranno documentarne il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Teramo, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, o presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità.

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica in bollo della patente stessa;

7) residenza da almeno un anno nella provincia di Teramo.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sara formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultimo, o in assenza di esse, la preferenza e data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) diploma di istruzione secondaria di 1° grado, rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto diploma, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale o al quale dovrà essere prodotto il documento e presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non e ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che e stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma *l'attitudine fisica all'impiego*.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica: copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva;

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del precedente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Teramo e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite numerico e di tempo previsto dalla legge.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale dell'esercizio — ruolo ULA — categoria 3ª di cui al decreto ministeriale 16 maggio 1980, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo il trattamento economico previsto dall'art. 21 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

I vincitori del presente concorso sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio, provvedendo entro 60 giorni a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dal suddetto elenco.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Teramo, addì 6 febbraio 1981

Il direttore provinciale: PALOMBIERI

Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale de L'Aquila, addì 17 febbraio 1981
Registro n. 1 Poste, foglio n. 196

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Teramo

Il sottoscritto (1) . . . .
nato a . . . . il . . . . residente in .
. . . . via . . . . n. .
provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a diciassette posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 6 febbraio 1981.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .
. . . .;

4) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso . . . . il . . . . .;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente (5) . . . .;

7) è alle dipendenze del Ministero . . . . . .
con la qualifica di . . oppure: non e alle dipendenze di alcuna amministrazione statale;

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . . .
che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per al valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma

. . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(2038)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di sperimentatore del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di sperimentatore in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o in chimica industriale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo n. 81, 20133 Milano, tel. 02/299890.

(2131)

Concorso, per esami, ad un posto di segretario del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

E' bandito il concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la seta in Milano.

Titolo di studio richiesto: diploma di perito turistico o diploma di maturità di liceo linguistico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della stazione sperimentale per la seta, via Giuseppe Colombo n. 81, 20133 Milano, tel. 02/299890.

(2132)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1980, n. **106.**

Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unità socio-sanitarie locali (U.S.S.L.).

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 53 *del* 5 *gennaio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, i bilanci — per quanto concerne i servizi di zona — degli enti responsabili di cui alla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i bilanci, la contabilità e l'amministrazione del patrimonio relativi alla gestione di detti servizi da parte delle unità socio-sanitarie locali, sono regolati dalla presente legge.

2. Nel testo dei successivi articoli l'ente responsabile dei servizi di zona e l'unità socio-sanitaria locale sono indicati rispettivamente con le abbreviazioni E.R. e U.S.S.L.

TITOLO I

COSTITUZIONE E RIPARTO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE

Sezione I

COSTITUZIONE DEL FONDO SANITARIO REGIONALE

Art. 2.

Costituzione del fondo sanitario regionale

1. A partire dall'esercizio 1981, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale nonchè, in appositi capitoli, nel bilancio annuale della Regione è iscritto il fondo sanitario regionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Il fondo sanitario regionale è alimentato:

a) dalla quota del fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione ai sensi dell'art. 51, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) da eventuali apporti aggiuntivi a carico del bilancio regionale stabiliti per legge in base al programma regionale di sviluppo e ai piani sanitari regionali.

3. Gli eventuali apporti di cui alla lettera *b*) del precedente comma possono essere destinati unicamente, in conformità ai piani sanitari regionali, al finanziamento di spese in conto capitale non suscettibile di dar luogo, nè contemporaneamente ne in seguito, ad un aumento complessivo delle spese correnti relative alla gestione dei servizi sanitari delle U.S.S.L.

Art. 3.

Iscrizione del fondo sanitario regionale nello stato di previsione della spesa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale nonchè, in appositi capitoli, del bilancio annuale della Regione, è iscritta una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui al precedente art. 2; detti capitoli concernono rispettivamente:

a) le somme destinate agli E.R. per le spese correnti delle U.S.S.L. relative al servizio sanitario;

b) le somme destinate agli E.R. per il raggiungimento da parte delle U.S.S.L. di particolari obiettivi fissati dal piano sanitario regionale;

c) gli oneri relativi all'aggiornamento, alla specializzazione ed alla riqualificazione del personale del servizio sanitario;

d) il fondo di riserva per gli interventi di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) le somme destinate agli E.R. per le spese in conto capitale delle U.S.S.L. per investimenti relativi al settore sanitario.

2. La spesa complessiva di cui alle lettere *a*) e *d*) del comma precedente non può in ciascun anno essere superiore alla corrispondente quota del fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione per le spese correnti.

Art. 4.

Spese correnti

1. Lo stanziamento di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera *a*), è ripartito fra gli E.R., per essere destinato alle attività sanitarie delle rispettive U.S.S.L., con criteri e le modalità di cui ai successivi articoli da 8 a 25.

Art. 5.

Spese per il raggiungimento dei particolari obiettivi di piano e per l'aggiornamento del personale

1. Gli stanziamenti di cui al precedente art. 3, primo comma, lettere *b*) e *c*), sono ripartiti tra gli E.R. in conformità ai piani sanitari regionali.

Art. 6.

Fondo di riserva

1. Il fondo di riserva per interventi imprevisti di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera *d*), è determinato in misura non superiore al cinque per cento della quota del fondo sanitario nazionale assegnato alla Regione per il finanziamento delle spese correnti.

2. Il fondo di cui al presente articolo può essere utilizzato solo per interventi resi necessari a seguito di eventi sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio della U.S.S.L. e non prevedibili al momento dell'approvazione medesima.

3. I prelievi dal fondo di riserva e l'assegnazione agli E.R. sono disposti dalla giunta regionale ai sensi del successivo art. 90.

Art. 7.

Spese d'investimento

1. Lo stanziamento di cui al precedente art. 3, primo comma, lettera *e*), è ripartito fra gli E.R. in conformità ai piani sanitari regionali.

2. Le spese d'investimento finanziate con lo stanziamento di cui al comma precedente comprendono le rate d'ammortamento di mutui e prestiti pluriennali in corso, fermo il divieto di nuovi prestiti di cui all'art. 50, primo comma, punto 9), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili in uso alle U.S.S.L. per attività sanitarie.

3. Gli E.R. per dotarsi degli impianti, delle apparecchiature tecnico-scientifiche e delle attrezzature, possono stipulare locazioni finanziarie o effettuare acquisti con pagamento frazionato in più anni entro i limiti della spesa globale stabilita dai piani sanitari regionali.

4. I piani sanitari regionali devono prevedere, anche per le quote pregresse, quote distinte per:

a) rate di ammortamento di mutui e prestiti pluriennali;

b) annualità relative a locazioni finanziarie;

c) annualità relative ad acquisti con pagamenti frazionati in più anni.

5. I piani sanitari regionali devono altresì disporre l'accantonamento di una quota per interventi imprevisti comportanti spese di investimento.

6. Per il finanziamento dei nuovi investimenti i piani prevedono prioritariamente l'utilizzo del ricavo delle alienazioni di cui al successivo art. 118.

Sezione II

RIPARTO DEL FONDO SANITARIO REGIONALE TRA GLI ENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI ZONA

Art. 8.

Riparto dello stanziamento delle spese correnti

1. Lo stanziamento destinato agli E.R. per le spese correnti delle U.S.S.L. per i servizi sanitari è determinato annualmente sommando le seguenti voci:

a) spese per il personale delle U.S.S.L. appartenente al servizio sanitario nazionale;

b) spese per l'acquisto di beni e servizi;

c) spese per il funzionamento dei presidi e dei servizi multizonali;

d) spese per l'assistenza erogata in forma di ricovero dalle strutture convenzionate;

e) spese per l'assistenza convenzionata medico-generica, pediatrica, ostetrica, farmaceutica, specialistica, per cure termali e integrativa a rimborso;

f) spese per rimborsi relativi a prestazioni assistenziali sanitarie fruite presso strutture di alta specializzazione situate all'estero;

g) spese per la medicina veterinaria;

h) spese per la profilassi, la vigilanza igienica, la medicina preventiva e per l'assistenza agli invalidi civili, ortopedica e protesica (escluse spese di ricovero) ed altre spese non comprese nelle lettere precedenti;

i) spese per il funzionamento dell'assemblea generale, del comitato di gestione e del collegio dei revisori di cui al successivo art. 84.

2. Ciascuna delle voci di spesa previste dal comma precedente e dalle lettere da *a)* ad *h)* è calcolata in misura pari alla spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'intero territorio regionale nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale, rivalutata in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale, ai criteri di formazione del fondo sanitario nazionale, e comunque nei limiti della disponibilità del fondo sanitario regionale.

3. La quota di stanziamento per le spese correnti spettante a ciascun E.R. è determinata annualmente dalla giunta regionale sommando le quote relative a ciascuna delle voci di spesa di cui al precedente primo comma ed è ripartita in base ai criteri di cui ai successivi articoli da 9 a 25.

4. La quota assegnata a ciascun E.R. per le spese correnti delle U.S.S.L. per i servizi sanitari non è suscettibile di integrazione o modificazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dai successivi articoli 25 e 90.

5. Le quote relative alle singole voci di spesa, che concorrono a costituire la quota complessiva assegnata a ciascun E.R., non costituiscono destinazioni vincolanti di spesa per l'U.S.S.L., salvo quanto disposto dai successivi articoli 19 e 20, secondo comma.

Art. 9.
Spese per il personale dipendente

1. La quota relativa alla spesa del personale di cui al precedente art. 8, primo comma, lettera *a)*, è calcolata per ciascun E.R. nella misura degli oneri complessivi derivanti dall'applicazione delle leggi e degli accordi collettivi nazionali in vigore, relativi al personale iscritto nei ruoli regionali di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e in servizio presso l'U.S.S.L. al primo gennaio di ciascun anno.

2. Per le nuove assunzioni di personale è assegnata a ciascun E.R. una somma corrispondente al costo medio determinato dalla giunta regionale per i relativi livelli retributivi.

3. Per le assegnazioni di personale mediante trasferimento da altro E.R. situato nel territorio regionale si provvede alle opportune compensazioni tra gli E.R. sulla base della spesa effettiva.

4. Per i pagamenti di lavoro straordinario è assegnata agli E.R. una somma complessiva determinata ogni anno in relazione alla disponibilità del fondo sanitario regionale calcolata sulla base degli emolumenti e dei limiti fissati dagli accordi collettivi nazionali in vigore.

5. La somma di cui al comma precedente è ripartita tra gli E.R. in relazione alle indicazioni dei piani sanitari regionali.

Art. 10.
Spese per acquisto di servizi e beni

1. La quota di stanziamento relativa alla spesa di cui al precedente art. 8, primo comma, lettera *b)*, è determinata sommando le seguenti sotto voci di spesa:

a) compensi al personale religioso derivanti da apposite convenzioni;

b) didattica medica;

c) spese per consulenze, noleggio di centri elaborazione dati e fitti passivi per immobili destinati ad attività sanitarie;

d) acquisti di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici;

e) acquisti di generi alimentari;

f) combustibili ed energia elettrica;

g) manutenzioni e acquisti di materiale di pulizia;

h) acquisti di articoli di guardaroba e prodotti per lavanderia;

i) servizi affidati in appalto a terzi;

l) altre spese non classificabili nelle precedenti voci.

2. Ciascuna delle sotto voci di spesa di cui al precedente comma è calcolata in misura pari alla spesa sostenuta per lo stesso titolo nell'intero territorio regionale nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale, rivalutata in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale ed ai criteri di formazione del fondo sanitario nazionale, e comunque nei limiti delle disponibilità del fondo sanitario regionale.

3. La quota di stanziamento di cui al precedente primo comma, con riferimento a ciascuna delle sotto voci di spesa ivi elencate, è ripartita dalla giunta regionale fra gli E.R. in base ai criteri di cui ai successivi articoli da 11 a 18.

4. Le quote relative alle singole sotto voci di spesa che concorrono a costituire la quota complessiva assegnata a ciascun E.R. non costituiscono destinazioni vincolanti di spesa nel bilancio dell'U.S.S.L.

Art. 11.
Spese per compensi al personale religioso, la didattica medica, le consulenze, i noleggi e i fitti

1. Le quote di stanziamento relative alle sotto voci di spesa del precedente art. 10, primo comma, lettere *a)* e *b)*, sono ripartite tra gli E.R. con riferimento ai rapporti in essere al 1° gennaio dell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale, tenendo conto dell'andamento retributivo e delle convenzioni, in base ad indici medici determinati dalla giunta regionale con riferimento ad un campione significativo di U.S.S.L.

2. Le quote di stanziamento relative alle sotto voci di cui al precedente art. 10, primo comma, lettera *c)*, sono ripartite tra gli E.R. in base agli importi calcolati per gli stessi titoli, ai fini del finanziamento regionale nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale, rivalutati in relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale e ai criteri di formazione del fondo sanitario nazionale, e comunque nei limiti delle disponibilità del fondo sanitario regionale.

Art. 12.
Spese per acquisti di medicinali, presidi chirurgici, materiali diagnostici e terapeutici

1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa al precedente art. 10, primo comma, lettera *d)* è ripartita tra gli E.R. come segue:

a) per il quaranta per cento in relazione all'importo calcolato, per lo stesso titolo, ai fini del finanziamento regionale, nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale;

b) per il trentacinque per cento in relazione ai costi medi per ricovero, distinti in fasce di specialità riferiti a campioni significativi di U.S.S.L.;

c) per il venti per cento in relazione ai costi medi per prestazioni ambulatoriali, rilevati dalla giunta regionale su un campione significativo di U.S.S.L.;

d) per il cinque per cento in relazione alla percentuale di riduzione della durata media di degenza rilevata per ciascuna U.S.S.L. nel triennio antecedente a quello in cui si effettua il riparto.

Art. 13.
Spese per acquisti di generi alimentari

1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente art. 10, primo comma, lettera *e)*, è ripartita tra gli E.R. in relazione alle giornate di degenza previste per l'esercizio di competenza, nonchè al numero delle giornate annue medie di presenza del personale in servizio, ridotte della metà e sulla base di un costo medio per giornata rilevato su un campione significativo di U.S.S.L.

Art. 14.
Spese per combustibili ed energia elettrica

1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente art. 10, primo comma, lettera *f)*, è ripartita tra gli E.R. come segue:

a) per il cinquanta per cento in base al riparto calcolato per lo stesso titolo, ai fini del finanziamento regionale, nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale;

b) per il restante cinquanta per cento in relazione al costo medio per unità di volume di ambiente destinato ad attività sanitarie, tenendo anche conto di particolari condizioni strutturali ed ambientali.

Art. 15.

Spese per manutenzioni e per acquisti di materiali di pulizia

1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente art. 10, primo comma, lettera *g*), è ripartita fra gli E.R. come segue:

A) per il cinquanta per cento in base al riparto calcolato per lo stesso titolo, ai fini del finanziamento regionale, nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale;

B) per il restante cinquanta per cento in base ai costi medi rilevati su un campione significativo di U.S.S.L. e avendo riguardo:

a) per la manutenzione dei beni immobili, al volume e alle superfici scoperte degli immobili destinati ad attività sanitarie;

b) per la manutenzione di apparecchiature sanitarie, ai costi medi riferiti all'attività distinta per fasce di specialità;

c) per la manutenzione dei beni mobili, all'incidenza media regionale della spesa stessa sulla spesa complessiva per manutenzione;

d) per l'acquisto di materiali di pulizia, alla superficie coperta degli immobili destinati ad attività sanitarie.

Art. 16.

Spese per acquisti di articoli di guardaroba e prodotti per lavanderia

1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente art. 10, primo comma, lettera *h*), è ripartita fra gli E.R. come segue:

a) per il cinquanta per cento in base al riparto calcolato per lo stesso titolo, ai fini del finanziamento regionale, nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale;

b) per il trentacinque per cento in relazione al costo medio per posto letto rilevato su un campione significativo di U.S.S.L.;

c) per il restante quindici per cento in relazione al costo medio per ricovero rilevato su un campione significativo di U.S.S.L.

Art. 17.

Spese per servizi affidati in appalto a terzi

1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente art. 10, primo comma, lettera *i*), è ripartita fra gli E.R. con riferimento ai contratti in essere al 1° gennaio dell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale, tenendo conto sia del costo della mano d'opera, in base ad indici medi determinati dalla giunta regionale con riferimento alle quotazioni riportate sul bollettino della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Milano e ad un campione significativo di U.S.S.L., sia della spesa per acquisto di beni, secondo i criteri stabiliti nei precedenti articoli per la categoria dei servizi medesimi.

Art. 18.

Altre spese non classificabili nelle precedenti voci

1. La quota di stanziamento relativa alla sotto voce di spesa di cui al precedente art. 10, primo comma, lettera *l*), è ripartita tra gli E.R. come segue:

a) per il cinquanta per cento in base al riparto calcolato per lo stesso titolo, ai fini del finanziamento regionale, nell'anno antecedente il periodo di validità del piano sanitario regionale;

b) per il restante cinquanta per cento sulla base di una percentuale media di aumento, ricavata a livello regionale su un campione significativo di U.S.S.L., da applicare alle quote di stanziamento calcolate per le spese di cui ai precedenti articoli da 12 a 16.

Art. 19.

Finanziamento dei presidi e servizi multizonali

1. Nel determinare la quota del fondo sanitario regionale spettante a ciascun E.R. la giunta regionale stabilisce le somme destinate al finanziamento delle spese correnti diverse da quelle di personale, esclusivamente attinenti a ciascun servizio o presidio multizonale gestito tramite l'U.S.S.L. a norma dell'art. 14 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 e successive modificazioni.

2 Tali somme sono calcolate in base ai criteri di cui ai precedenti articoli da 9 a 18.

3. Le somme complessivamente determinate a norma dei precedenti commi sono attribuite agli E.R. con vincolo di destinazione nel bilancio delle U.S.S.L. alle attività di ciascun presidio o servizio multizonale, o a spese per investimenti relativi al presidio o servizio medesimi.

Art. 20.

Spese per l'assistenza erogata in forma di ricovero dalle strutture convenzionate

1. La quota del fondo sanitario regionale spettante a ciascun E.R. per la spesa di cui al precedente art. 8, primo comma, lettera *d*), è calcolata in base alla retta giornaliera prevista dalle convenzioni ed alla media delle giornate di degenza consumate nell'ultimo triennio nell'ambito di ciascuna struttura convenzionata con l'U.S.S.L.

2. La quota di cui al comma precedente è attribuita agli E.R. con vincolo di destinazione nel bilancio dell'U.S.S.L., limitatamente alla parte relativa alle spese per ricovero presso strutture convenzionate riconosciute come presidi multizonali dal piano sanitario regionale.

Art. 21.

Spese per l'assistenza convenzionata medico-generica, pediatrica, ostetrica, farmaceutica, specialistica, per cure termali e integrativa a rimborso; spese per assistenza all'estero.

1. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese di assistenza medico-generica e pediatrica di cui al precedente art. 8, primo comma, lettera *e*), è calcolata in conformità alle convenzioni di cui all'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione al numero dei cittadini residenti nella zona.

2. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese di assistenza a rimborso di cui al precedente art. 8, primo comma, lettera *f*), relative a prestazioni assistenziali sanitarie fruite presso strutture di alta specializzazione situate all'estero è calcolata in relazione al numero dei cittadini residenti.

3. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese di assistenza farmaceutica, specialistica, ostetrica, nonchè per cure termali e integrativa a rimborso di cui al precedente art. 8, primo comma, lettera *e*), è calcolata in base alla spesa storica rivalutata.

4. I finanziamenti di cui ai precedenti commi devono comprendere le quote relative all'assistenza medico-generica, infermieristica, farmaceutica e specialistica prestata a favore di propri ricoverati da istituti assistenziali e strutture protette per anziani, secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

Art. 22.

Spese per medicina veterinaria

1. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese relative alla medicina veterinaria, di cui al precedente art. 8, primo comma, lettera *g*), è calcolata in base ad indici espressivi dell'esercizio della funzione di vigilanza sugli alimenti di origine animale destinata alla popolazione, al patrimonio zootecnico presente nella zona, nonchè al potenziale degli impianti di macelleria, lavorazione delle carni e degli altri prodotti di origine animale, dei mangimi e degli integratori.

Art. 23.

Spese per profilassi, vigilanza igienica, medicina preventiva e per l'assistenza agli invalidi civili, ortopedica e protesica, esclusi i ricoveri.

1. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese di cui al precedente art. 8, primo comma, lettera *h*), relative alle attività di profilassi, vigilanza igienica e medicina preventiva è calcolata in relazione al numero dei cittadini residenti nella zona, alla concentrazione degli insediamenti industriali, nonchè agli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale.

2. La quota spettante a ciascun E.R. per le spese di cui al precedente art. 8, primo comma, lettera *h*), relative all'assistenza agli invalidi civili, ortopedica e protesica (esclusi i ricoveri), è calcolata in relazione agli elementi previsti dal comma precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 57, penultimo ed ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 24.
Spese per il funzionamento dell'assemblea generale, del comitato di gestione e del collegio dei revisori

1. La quota spettante a ciascun E.R. per il funzionamento dell'assemblea generale, del comitato di gestione e del collegio dei revisori di cui al successivo art. 84, è calcolata in base al numero dei componenti dell'assemblea e del comitato medesimi, nonchè ai compensi stabiliti dalle normative regionali in materia.

Art. 25.
Compensazione

1. La giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, provvede in via di compensazione fra gli E.R., all'adeguamento delle somme attribuite a ciascun E.R. per i titoli di cui al precedente art. 9, terzo comma, sulla base dei trasferimenti di personale dipendente.

TITOLO II
BILANCI E CONTABILITA'

Sezione I
BILANCI DEGLI ENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI DI ZONA

Art. 26
Bilanci degli enti responsabili dei servizi di zona

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, gli E.R. di cui all'art. 6, primo comma, lettere *a*) e *b*) della predetta legge regionale, nella formazione dei bilanci disciplinati in via generale dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, o dalle altre normative vigenti per i rispettivi ordinamenti, osservano le disposizioni di cui ai successivi articoli 27, 28 e 29.

2. Le associazioni dei comuni di cui all'art. 6, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 formano il bilancio pluriennale, in termini di competenza, e il bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, in quanto applicabili.

3. I bilanci pluriennali e annuali di cui al comma precedente sono predisposti ed approvati a norma degli articoli 18, secondo comma, lettera *b*), e 21, secondo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

Art. 27.
Entrate del bilancio pluriennale

1. Nella parte entrate del bilancio pluriennale degli E.R. sono iscritte separatamente:

a) le somme complessivamente destinate dalla Regione, in base al proprio bilancio pluriennale, a titolo di riparto della quota regionale del fondo sanitario nazionale, per le attività sanitarie delle U.S.S.L., intendendosi per tali attività tutte quelle finanziate a carico del fondo sanitario nazionale, e distinte in somme per spese correnti e per spese in conto capitale;

b) le ulteriori somme complessivamente destinate dalla Regione e, separatamente quelle destinate dai comuni per le attività sanitarie dell'U.S.S.L., distinte in somme per spese correnti e per spesa in conto capitale;

c) le entrate patrimoniali dell'E.R. vincolate per le attività sanitarie delle U.S.S.L.;

d) le somme derivanti da operazioni consentite ai sensi dell'art. 50, primo comma, n. 9, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

e) le somme complessivamente destinate dalla Regione e, separatamente, quelle destinate dai comuni per le attività socio-assistenziali delle U.S.S.L.;

f) le entrate patrimoniali vincolate alle attività socio-assistenziali delle U.S.S.L.;

g) le somme derivanti da eventuali stipulazioni di mutui e prestiti per le attività socio-assistenziali delle U.S.S.L.;

h) le somme complessivamente destinate dalla Regione e, separatamente, quelle destinate dai comuni per la eventuale gestione dei servizi di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35;

i) ogni altra entrata, diversa da quella di cui alle precedenti voci, attinente alla gestione dei servizi previsti dalla legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28.
Spese nel bilancio pluriennale

1. Nella parte spesa del bilancio pluriennale degli E.R. sono iscritte separatamente:

a) le somme complessivamente destinate alle attività sanitarie dell'U.S.S.L., distinte in spese correnti e spese in conto capitale;

b) le somme complessivamente destinate alle attività socio-assistenziali dell'U.S.S.L., distinte in spese correnti e spese in conto capitale;

c) le somme complessivamente destinate alle attività socio-assistenziali esercitate dai comuni singoli a norma dell'articolo 7, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35;

d) nel caso delle associazioni intercomunali per i servizi di zona, le somme destinate ad altre attività della associazione medesima svolte ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

2. Le somme di cui alla lettera *a*) del comma precedente non possono essere complessivamente inferiori alle somme che i bilanci pluriennali della Regione e dei comuni destinano alle attività del servizio sanitario nazionale, sommate alle entrate patrimoniali dell'E.R. vincolate per legge all'attività sanitaria dell'U.S.S.L. e non destinate ad essere versate al fondo sanitario nazionale.

3. Le somme per spese in conto capitale iscritte nel bilancio pluriennale dell'E.R. per le attività dell'U.S.S.L., distinte per attività sanitarie e socio-assistenziali, non possono essere inferiori alle somme iscritte nei bilanci pluriennali della Regione e dei comuni per spese in conto capitale dell'U.S.S.L.

Art. 29.
Entrate e spese nel bilancio annuale dell'ente responsabile dei servizi di zona

1. Nel bilancio annuale degli E.R. le entrate e le spese destinate alle attività dell'U.S.S.L. sono iscritte per somme complessive ripartite secondo quanto disposto nei precedenti articoli 27 e 28.

2. Nello stesso bilancio sono altresì iscritti, anche per memoria:

A) nello stato di previsione dell'entrata:

a) un capitolo relativo al saldo finanziario attivo risultante dal conto consuntivo dell'U.S.S.L., con riferimento alla gestione dei servizi sanitari;

b) un capitolo relativo alle eventuali assegnazioni regionali sul fondo di riserva di cui all'art. 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) nel caso di associazione intercomunale, un capitolo relativo alle assegnazioni da parte dei comuni per far fronte ad eventuali disavanzi manifestatisi nella gestione dell'U.S.S.L., a norma dell'art. 50, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) un capitolo relativo al saldo finanziario attivo risultante dal conto consuntivo dell'U.S.S.L., con riferimento alla gestione dei servizi socio-assistenziali;

e) un capitolo relativo alle eventuali assegnazioni regionali per attività socio-assistenziali relative ad esigenze straordinarie e per interventi di primo soccorso in caso di calamità non di competenza statale;

f) un capitolo relativo alle eventuali assegnazioni regionali per iniziative socio-assistenziali di carattere sperimentale;

B) nello stato di previsione della spesa:

a) un capitolo relativo alla riassegnazione all'U.S.S.L dell'eventuale saldo finanziario attivo risultante dal conto consuntivo dell'U.S.S.L. medesima, con riferimento alla gestione dei servizi sanitari;

b) nel caso di associazione intercomunale per i servizi di zona, un capitolo relativo all'attribuzione all'U.S.S.L. delle somme corrispondenti alle eventuali assegnazioni dei comuni per la copertura di disavanzi di gestione, a norma dell'art. 50, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) un capitolo relativo alla riassegnazione all'U.S.S.L. dell'eventuale saldo finanziario attivo risultante dal conto consuntivo dell'U.S.S.L. medesima, con riferimento alla gestione dei servizi socio-assistenziali;

d) un capitolo relativo alle assegnazioni ai comuni singoli per le attività socio-assistenziali da questi esercitate a norma dell'art. 7, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

3. Il bilancio delle U.S.S.L. relativo alla gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali è redatto a norma dei successivi articoli 30 e seguenti, e allegato al bilancio annuale dell'E.R.

4. In ciascun bilancio annuale le somme destinate all'attività sanitaria delle U.S.S.L. non possono essere inferiori a quelle complessivamente assegnate dalla Regione per lo stesso scopo nello stesso anno, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale.

5. L'eventuale saldo finanziario attivo risultante dal conto consuntivo delle U.S.S.L. resta a beneficio dell'U.S.S.L. e non può essere utilizzato per scopi diversi dalle attività dell'U.S.S.L. medesima.

6. L'eventuale saldo attivo relativo al conto di gestione delle attività sanitarie deve essere riutilizzato per attività sanitarie e non può essere compensato con il saldo passivo relativo al conto di gestione delle attività socio-assistenziali e viceversa. La quota del saldo attivo risultante dal mancato utilizzo di somme assegnate all'E.R. per spese in conto capitale non può essere utilizzata se non per spese della stessa natura.

7. L'eventuale saldo finanziario deve essere destinato al finanziamento di spese d'investimento, con l'osservanza di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 2.

Sezione II

BILANCI DELLE U.S.S.L.
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI

Capo I - *Norme generali*

Art. 30.
Bilancio annuale della U.S.S.L.

1. Ciascuna U.S.S.L. ha un bilancio annuale redatto, in termini di competenza e di cassa, in conformità alle norme degli articoli successivi.

Art. 31.
Conti di gestione

1. Il bilancio della U.S.S.L. si compone di due conti di gestione distinti, relativi rispettivamente alle entrate e alle spese per le attività inerenti al servizio sanitario nazionale, e alle entrate e alle spese per le attività socio-assistenziali.

Art. 32.
Contenuto dei conti di gestione dell'U.S.S.L.

1. Nel conto di gestione delle attività sanitarie sono iscritte, in entrata, tutte le somme assegnate dall'E.R. per le attività sanitarie dell'U.S.S.L., in uscita, tutte le somme relative alle spese inerenti alle attività sanitarie dell'U.S.S.L.

2. S'intendono per spese inerenti alle attività sanitarie dell'U.S.S.L. tutte quelle poste a carico del fondo sanitario regionale e indicate nel precedente art. 28, primo comma, lettera *a)*.

3. In ciascun bilancio annuale le spese iscritte nel conto di gestione delle attività sanitarie non possono essere inferiori alle somme assegnate dall'E.R. per lo stesso scopo, distintamente per le spese correnti o per quelle in conto capitale.

4. Nel conto di gestione dell'attività socio-assistenziale sono iscritte, in entrata, tutte le somme assegnate dall'E.R. per le attività socio-assistenziali dell'U.S.S.L.

5. Si intendono per spese inerenti alle attività socio-assistenziali dell'U.S.S.L. tutte quelle indicate nel precedente articolo 28, primo comma, lettera *b)*.

6. La disposizione di cui al precedente terzo comma si applica anche al conto di gestione delle attività socio-assistenziali.

Art. 33.
Spese indivisibili

1. La giunta regionale sentita la competente commissione consiliare determina i criteri e le modalità per l'imputazione al conto di gestione delle attività sanitarie e al conto di gestione delle attività socio-assistenziali delle spese dell'U.S.S.L. che abbiano carattere di indivisibilità.

2. Resta fermo l'obbligo di iscrivere nelle spese del conto di gestione delle attività sanitarie somme non inferiori a quelle derivanti per ciascuna U.S.S.L., dal riparto del fondo sanitario regionale.

Art. 34.
Annualità, integrità ed universalità del bilancio

1. L'anno finanziario coincide con l'anno solare.

2. L'esercizio finanziario si chiude definitivamente al 31 dicembre; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa nonchè operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

3. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

4. Tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza apportare riduzioni per effetto di qualsiasi entrata.

5. E' vietato in ogni caso avvalersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatto in bilancio, fuori dai procedimenti previsti per la variazione del medesimo.

Capo II - *Formazione ed approvazione del bilancio di previsione annuale*

Art. 35.
Formazione e approvazione del bilancio dell'U.S.S.L.

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il comitato di gestione dell'E.R. predispone il bilancio di previsione dell'U.S.S.L. e lo presenta per l'approvazione all'assemblea generale dell'ente predetto.

2. Qualora i servizi di zona siano gestiti dalla comunità montana e dalle associazioni di comuni il bilancio è inviato ai comuni associati per la formulazione dei pareri di cui all'articolo 24, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, da trasmettere all'assemblea generale entro il termine previsto dal predetto art. 24.

3. L'assemblea generale approva il bilancio dell'U.S.S.L. entro il 30 novembre.

4. Successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea generale il bilancio è trasmesso alla giunta regionale.

Art. 36.
Struttura e contenuto del bilancio annuale di previsione

1. Il bilancio dell'U.S.S.L. è formulato in termini di competenza e in termini di cassa.

2. Il bilancio annuale è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dal quadro generale riassuntivo.

3. Al bilancio è allegata una nota illustrativa nella quale sono indicati i criteri adottati per la formazione delle previsioni.

4. Per ciascun capitolo di entrata o di spesa il bilancio indica:

a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l'impegno sull'esercizio cui il bilancio si riferisce;

c) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento sul medesimo esercizio, sia in conto residui sia in conto competenza.

Art. 37.
Previsioni delle entrate e delle spese di competenza

1. Le entrate di competenza sono iscritte nel bilancio nella misura in cui se ne prevede l'accertamento nel corso dell'esercizio sulla base delle assegnazioni effettuate dall'E.R.

2. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nella misura corrispondente agli impegni che si prevede di assumere con scadenza nell'esercizio.

3. Nelle previsioni di spesa di competenza debbono essere comunque iscritte le somme corrispondenti agli impegni già assunti in precedenti esercizi che vengano a scadenza nell'esercizio finanziario al quale il bilancio si riferisce.

Art. 38.
Previsioni di cassa

1. Le previsioni di cassa nel bilancio annuale comprendono:

a) per l'entrata, la presunta giacenza iniziale di cassa e, per ciascun capitolo, il totale delle somme che si prevede di riscuotere e versare nell'esercizio, sia in conto residui, sia in conto competenza;

b) per la spesa, il totale delle somme per ciascun capitolo che si prevede di pagare nel corso dell'esercizio, sia in conto residui, sia in conto competenza.

Art. 39.
Equilibrio del bilancio in termini di competenza e di cassa

1. Il totale delle previsioni di spesa di termini di competenza non può essere superiore al totale delle entrate in termini di competenza.

2. Il totale delle spese delle quali si prevede il pagamento, deve essere pari al totale delle entrate delle quali si prevede la riscossione, sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.

Art. 40.
Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate e le spese del conto di gestione per le attività sanitarie sono classificate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

2. La giunta regionale provvede con propria deliberazione a specificare per ciascuna categoria i capitoli di entrata e di spesa secondo il rispettivo oggetto economico.

3. Le entrate e le spese del conto di gestione per le attività socio-assistenziali sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Correnti;

Titolo II - Conto capitale o di investimento;

Titolo III - Partite di giro.

4. Nell'ambito di ciascun titolo di cui al comma precedente le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la natura economica e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

Art. 41.
Contabilità relativa ai presidi e servizi multizonali

1. Le entrate e le spese per le attività sanitarie dei servizi e presidi multizonali, gestiti dall'U.S.S.L. ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 e successive modificazioni, sono ripartite a norma dell'art. 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

2. Le entrate e le spese per le attività socio-assistenziali dei servizi e presidi multizonali di cui al comma precedente sono ripartite, a seconda della loro natura, nei titoli di cui al precedente art. 40, terzo comma.

3. Al bilancio dell'U.S.S.L. sono allegati i prospetti riassuntivi, rispettivamente per le attività sanitarie e per quelle socio-assistenziali, delle spese distinte per categorie economiche dei presidi e servizi multizonali predetti; tali prospetti devono essere trasmessi, a cura del comitato di gestione, alle U.S.S.L. interessate ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dela legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

Art. 42.
Allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione annuale dell'U.S.S.L. sono allegati, limitatamente al conto di gestione per le attività sanitarie, i prospetti di riclassificazione economico-funzionale della spesa redatti in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Art. 43.
Esercizio provvisorio

1. In mancanza della deliberazione di approvazione del bilancio preventivo divenuta esecutiva, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi sulla base dell'ultimo bilancio approvato, limitatamente **ad un dodicesimo** dello stanziamento di ogni capitolo **per ogni mese di** esercizio provvisorio.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma precedente, qualora il provvedimento di approvazione del bilancio non sia stato ancora esaminato dal comitato regionale di controllo di cui all'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo di spesa previsto in ciascun capitolo per ogni mese di pendenze del provvedimento, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

3. Qualora il provvedimento di approvazione del bilancio sia stato rinviato dal comitato regionale di controllo, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio. Per le rimanenti parti e capitoli, è autorizzata la gestione provvisoria, nei limiti di un dodicesimo per ogni mese di rinvio con riferimento all'ultimo bilancio approvato.

Art. 44.
Assestamento e variazioni del bilancio

1. Entro il termine di cui al successivo art. 76, terzo comma l'assemblea generale dell'E.R. delibera l'assestamento delle previsioni di cui alle lettere *a*) e *c*) del quarto comma del precedente art. 36.

2. Qualora si presentassero obiettive esigenze di carattere locale collegate a fattori straordinari di morbilità e per le quali l'E.R. abbia ottenuto dalla Regione l'assegnazione sul fondo di riserva a norma del successivo art. 90, il comitato di gestione è autorizzato a disporre con propria deliberazione d'urgenza, da sottoporre a ratifica dell'assemblea generale, le successive variazioni al bilancio.

3. Le altre variazioni al bilancio sono deliberate dall'assemblea generale.

4. Restano fermi i vincoli di equilibrio del bilancio di cui al precedente art. 39.

Art. 45.
Fondi a fronte di residui dichiarati perenti

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale sono iscritti, fra gli stanziamenti di competenza e di cassa del titolo I e del titolo II, appositi fondi per la reiscrizione di residui dichiarati perenti, relativi, rispettivamente a spese correnti e a spese in conto capitale.

2. Con deliberazione del comitato di gestione si provvede al prelevamento dai fondi di cui al comma precedente e all'iscrizione in aumento negli appositi capitoli di spesa, per il pagamento di somme richieste dai creditori.

Art. 46.
Fondo di riserva

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto, fra gli stanziamenti di competenza, un fondo di riserva ordinario per un ammontare non superiore al due per cento delle spese correnti.

2. Con deliberazione del comitato di gestione sono prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti di competenza di parte corrente.

Art. 47.
Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale è iscritto tra gli stanziamenti di cassa un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendessero necessari nel corso dell'esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto alle previsioni del bilancio stesso.

2. L'ammontare del fondo di riserva di cui al precedente comma è determinato entro il limite massimo di un ventiquattresimo dell'ammontare complessivo dei pagamenti previsti nel bilancio.

3. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente primo comma per l'integrazione di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto dall'ufficio di direzione.

Capo III - *Gestione del bilancio*

Art. 48.
Fasi dell'entrata

1. Le fasi dell'entrata sono le seguenti:

a) accertamento;
b) riscossione;
c) versamento.

2. Le tre fasi possono essere simultanee.

Art. 49.
Accertamento dell'entrata

1. L'entrata è accertata quando vengono determinati il titolo del credito e la persona del debitore e viene iscritto nella contabilità, come competenza dell'esercizio, l'ammontare del credito che venga a scadenza entro il termine dell'esercizio in corso.

2. Le entrate derivanti da anticipazioni di cassa del tesoriere di cui al successivo art. 75 vengono accertate esclusivamente sulla base del relativo provvedimento di autorizzazione.

3. Le entrate concernenti poste compensative della spesa sono accertate in corrispondenza alla assunzione dell'impegno di spesa.

Art. 50.
Riscossione delle entrate

1. La riscossione delle entrate deve essere fatta per mezzo della tesoreria o di dipendenti designati da appositi provvedimenti del comitato di gestione nei modi e con le forme in essi prescritti, contro rilascio di regolare quietanza e con l'onere della resa del conto.

2. La riscossione delle entrate è fatta per conto delle U.S.S.L. sotto la personale responsabilità di chi la esegue e con l'obbligo del versamento in tesoreria, entro 24 ore dalla riscossione.

Art. 51.
Ordinativi di incasso

1. Gli ordinativi di incasso, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero di ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni.

a) l'esercizio cui si riferisce la entrata;
b) il capitolo del bilancio cui va imputata l'entrata;
c) il debitore o i debitori che effettuano il versamento;
d) la causa del versamento;
e) la somma da incassare;
f) la data di emissione.

2. Gli ordinativi di incasso relativi al conto di gestione delle attività sanitarie devono contenere altresì il codice di funzione previsto dall'art. 7, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

3. La riscossione delle entrate eseguite direttamente dalla tesoreria ed il versamento da parte dei dipendenti designati si effettua mediante ordinativi di incasso sottoscritti dal direttore amministrativo e controfirmati dal responsabile dell'ufficio competente.

Art. 52.
Chiusura della gestione

1. Gli ordinativi di incasso non estinti entro il 31 dicembre dell'esercizio di competenza e giacenti presso la tesoreria non debbono essere più riscossi e sono restituiti al competente ufficio dell'U.S.S.L. entro il 10 gennaio dell'anno successivo.

2. Gli ordinativi di incasso non estinti sono annullati ed eventualmente sostituiti da nuovi ordinativi di incasso con imputazione ai rispettivi capitoli del conto dei residui.

Art. 53.
Versamento delle entrate

1. Il versamento di tutte le entrate deve essere effettuato nella cassa della tesoreria.

2. La tesoreria è tenuta all'incasso anche quando le somme non siano iscritte nel bilancio, o siano iscritte in misura inferiore, anche in pendenza della emissione del relativo ordinativo che deve essere in ogni caso immediatamente richiesto al competente ufficio dell'U.S.S.L.

Art. 54.
Fasi della spesa

1. Le fasi della spesa sono le seguenti:

a) impegni;
b) liquidazione;
c) ordinazione e pagamento.

2. Le tre fasi possono essere simultanee.

Art. 55.
Impegni di spesa

1. Gli impegni di spesa sono assunti con deliberazione del comitato di gestione nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla U.S.S.L., in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, semprechè la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, formano impegno sugli stanziamenti di ogni esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 56.
Registrazione degli impegni

1. Le proposte di provvedimenti che dispongono spese a carico del bilancio dell'U.S.S.L., ivi comprese quelle che autorizzano spese a carattere continuativo su base periodica, debbono, prima della loro sottoposizione al comitato di gestione, essere trasmesse, a cura degli uffici che la predispongono, all'ufficio competente per la prenotazione del relativo impegno.

2. Prima di eseguire la prenotazione, l'ufficio competente verifica la giusta imputazione al bilancio nonchè l'esistenza della disponibilità sul relativo capitolo.

3. Dopo l'adozione dei provvedimenti da parte del comitato di gestione, essi sono immediatamente trasmessi all'ufficio competente per la registrazione dell'impegno.

4. Nessuna deliberazione comportante impegno sull'esercizio di competenza può essere adottata dopo il 31 dicembre del rispettivo anno.

Art. 57.
Contabilità degli impegni

1. I provvedimenti che autorizzano spese a carattere continuativo su base periodica per forniture di beni e servizi sono registrati per la prenotazione ai sensi del precedente art. 56, primo comma, fermo restando l'obbligo di registrare l'impegno all'atto dell'emissione dei relativi ordinativi di fornitura.

2. Copia degli ordinativi di fornitura di cui al successivo articolo deve essere trasmessa con periodicità settimanale all'ufficio competente per le registrazione degli impegni.

3. L'assemblea generale dell'E.R. dispone l'effettuazione di verifiche, con periodicità almeno bimestrale, sulla regolare tenuta della contabilità degli impegni con particolare riguardo alla conformità degli ordinativi emessi ai provvedimenti adottati dal comitato di gestione e agli stanziamenti di bilancio.

Art. 58.
Impegni sugli esercizi futuri

1. Possono essere assunti impegni a carico di bilancio dell'U.S.S.L. successivi a quello in corso, esclusivamente nei seguenti casi:

a) per spese correnti, quando sia indispensabile per assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi o la maggiore economicità della gestione, e purchè per ciascuna annualità la spesa impegnata non superi quella autorizzata per l'esercizio in corso;

b) per spese in conto capitale, quando l'U.S.S.L. abbia ricevuto, in base e nei limiti del bilancio pluriennale dell'E.R., una assegnazione pluriennale e sia stata espressamente autorizzata ad assumere tali impegni dai piani regionali sanitari e socio-assistenziali;

c) per spese in conto capitale, con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 7, limitatamente al conto di gestione per le attività sanitarie.

2. Nei casi previsti dal comma precedente il competente ufficio dell'U.S.S.L. provvede, entro il 15 gennaio di ogni anno, alla registrazione degli impegni già assunti, e dei quali sia prevista la scadenza entro l'esercizio, imputandoli ai rispettivi capitoli sulla competenza dell'esercizio medesimo.

Art. 59.
Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle spese comporta l'identificazione del creditore e la determinazione dell'ammontare esatto del debito scaduto, ed è disposta sulla base di documentazione idonea a comprovare il diritto del creditore.

2. Alla liquidazione delle spese provvede il direttore amministrativo o altro funzionario designato dal comitato di gestione.

Art. 60.
Ordinazione dei pagamenti

1. L'ordinazione dei pagamenti viene disposta, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa:

a) mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sulla tesoreria;

b) nei casi e con le modalità previste dall'art. 112 attraverso funzionari delegati a favore dei quali vengono disposti mandati di anticipazione.

2. I mandati diretti e i mandati di anticipazione sono firmati dal direttore amministrativo e controfirmati dal responsabile dell'ufficio competente.

3. E' fatto divieto di emettere mandati collettivi se la somma da pagare è imputata su differenti capitoli di bilancio.

Art. 61.
Contenuto e forma dei mandati di pagamento

1. I mandati di pagamento, distinti a seconda che si riferiscano al conto della competenza od al conto dei residui, hanno un numero d'ordine progressivo e debbono contenere le seguenti indicazioni:

a) l'esercizio cui si riferisce la spesa;

b) l'indicazione se il pagamento si riferisce alla competenza o ai residui;

c) il capitolo del bilancio cui va imputata la spesa, lo stanziamento originale e variato, i pagamenti già disposti e la rimanenza disponibile;

d) l'oggetto della spesa;

e) il creditore od i creditori o chi per essi fosse autorizzato o delegato a rilasciare quietanza, e il luogo dove deve eseguirsi il pagamento;

f) gli estremi dei conti correnti postali o bancari nei casi consentiti dalla legge;

g) la somma da pagare;

h) la data dell'emissione.

2. I mandanti di pagamento relativi al conto di gestione delle attività sanitarie devono contenere altresì il codice di funzione previsto dall'art. 7, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Art. 62.
Estinzione dei titoli di spesa

1. La tesoreria estingue i mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti del bilancio di cassa e nell'ambito delle disponibilità di cassa.

2. La tesoreria è tenuta al pagamento, anche in mancanza del relativo mandato, delle spese obbligatorie, indilazionabili e scadute, riguardanti imposte o altre somme per le quali sia prevista l'anticipazione da norme di legge; in tali casi la tesoreria richiede immediatamente all'U.S.S.L. l'emissione del relativo mandato.

3. Ai fini del calcolo della valuta, il titolo di spesa si intende estinto alla data dell'effettiva corresponsione al creditore.

Art. 63.
Comunicazione d'ufficio dei titoli di spesa per agevolarne il pagamento

1. I mandati di pagamento individuali e collettivi totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi, considerati di riscossione certa, sono commutati d'ufficio in vaglia postali ordinari o telegrafici, o in assegni circolari a favore delle persone dei creditori, con spese a loro carico.

2. I titoli di spesa di cui al precedente comma, muniti della dichiarazione di commutazione in sostituzione della quietanza del creditore, si considerano titoli pagati agli effetti del rendiconto generale delle U.S.S.L.

3. Le convenzioni per la gestione del servizio di tesoreria, da stipularsi a norma del successivo art. 71, regolano i rapporti in ordine all'accertamento dell'effettivo pagamento dei vaglia e degli assegni di cui al precedente primo comma.

Art. 64.
Mandati di anticipazione

1. Per l'esecuzione di tutte le spese da farsi in economia, il comitato di gestione può autorizzare l'emissione di appositi mandati di anticipazione a favore di funzionari delegati, determinandone l'ammontare, con l'imputazione ad apposito capitolo di spesa delle partite di giro.

2. Il funzionario delegato lascia in deposito presso il tesoriere dell'U.S.S.L., in contabilità speciale, l'importo dei mandati di anticipazione, disponendone poi, con buoni di cassa, tanto a favore proprio quanto a favore di terzi.

3. Gli interessi maturati sono a favore della U.S.S.L. e non si sommano al capitale in deposito.

4. Il funzionario delegato deve presentare mensilmente al comitato di gestione, entro il termine stabilito dal comitato medesimo, il conto delle spese erogate con tutti i documenti giustificativi ed è personalmente responsabile della regolarità di esso.

5. Quando la spesa fatta sulla base di un mandato di anticipazione è stata giustificata per due terzi dell'ammontare di questo, il comitato di gestione può autorizzare l'emissione di un nuovo mandato.

6. Le ulteriori modalità per l'esecuzione delle spese previste nel presente articolo sono stabilite in apposito regolamento approvato dall'assemblea generale dell'E.R.

Art. 65.
Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate ai sensi del precedente art. 49 non riscosse o non versate il termine dell'esercizio.

2. Le somme di cui al comma precedente vengono conservate nel conto dei residui fino a quanto i relativi crediti non siano stati riscossi e versati o siano estinti per prescrizione od altra causa, o siano dichiarati inesigibili dal comitato di gestione.

Art. 66.
Chiusura della gestione

1. I mandati di pagamento individuali e collettivi, totalmente o parzialmente inestinti entro il 31 dicembre dell'esercizio in cui sono stati emessi e per i quali non sia stata disposta la commutazione ai sensi del precedente art. 63 debbono essere restituiti entro il 15 gennaio successivo dalla tesoreria all'U.S.S.L.

2. I mandati di pagamento individuali inestinti sono annullati.

3. I mandati di pagamento collettivi rimasti parzialmente insoluti sono ridotti alla somma effettivamente pagata.

4. Per il pagamento delle somme relative ai mandati parzialmente o totalmente inestinti si provvede all'emissione di altri mandati nell'esercizio nuovo con imputazione al conto dei residui, semprechè non sia intervenuta la prescrizione del credito o la perenzione amministrativa.

Art. 67.
Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità

1. Con la deliberazione di approvazione del conto consuntivo l'assemblea generale dell'E.R. dispone la rinuncia ai diritti di credito che la U.S.S.L. vanta, quando, per ogni singola entrata, il costo delle operazioni di riscossione e versamento risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato annualmente nello stesso provvedimento.

2. L'annullamento dei crediti medesimi viene disposto mediante atti cumulativi del comitato di gestione, senza onere alcuno per i debitori.

Art. 68.
Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma del precedente art. 55 e non pagate entro il 31 dicembre.

Art. 69.
Conservazione dei residui passivi
Perenzione amministrativa

1. La conservzione dei residui passivi è consentita per non più di due esercizi successivi a quello in cui l'impegno si è perfezionato; trascorso tale termine i residui sono dichiarati perenti agli effetti amministrativi e sono cancellati dalle scritture contabili, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 45, e tenuto in evidenza in apposito elenco da allegare al conto consuntivo.

Art. 70.
Separazione del conto dei residui da quello della competenza
Divieto di variazione dei residui

1. Il conto dei residui è tenuto distinto da quello della competenza in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.
2. Nelle scritture deve tenersi conto distinto dei residui attivi o passivi secondo gli esercizi da cui provengono.
3. In nessun caso si può iscrivere tra i residui attivi o passivi degli anni decorsi alcuna somma che non sia stata compresa nella competenza degli esercizi anteriori.

Capo IV - *Servizio di tesoreria*

Art. 71.
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria per la gestione dei servizi sanitari dell'U.S.S.L. è affidato con deliberazione della assemblea generale dell'E.R. ad un istituto di credito che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le convenzioni per il servizio di tesoreria per la gestione dei servizi sanitari devono essere conformi alle disposizioni dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33.
3. Al medesimo istituto di credito di cui al precedente primo comma è affidato, con separata convenzione il servizio di tesoreria per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell'U.S.S.L.; a tal fine, l'istituto di credito tiene un conto distinto da quello per i servizi sanitari.

Art. 72.
Giornale e bollettino di cassa del tesoriere

1. Il tesoriere ha l'obbligo di tenere un giornale di cassa a fogli numerati nel quale sono registrati, in ordine cronologico, tutte le riscossioni ed i pagamenti effettuati.
2. Il tesoriere rilascia sul bollettino di cassa le quietanze per le somme ricevute.

Art. 73.
Rendiconto trimestrale del tesoriere

1. Entro la prima decade del mese successivo alla fine di ciascun trimestre il tesoriere ha l'obbligo di trasmettere alle U.S.S.L. il rendiconto delle operazioni di cassa compiute nel trimestre precedente, con il relativo saldo di cassa.

Art. 74.
Servizio interno di cassa

1. Il regolamento per i servizi amministrativi deliberato dall'assemblea generale dell'E.R. disciplina le forme ed i limiti del servizio interno di cassa dell'U.S.S.L. nonchè gli obblighi a carico degli addetti al servizio; le somme riscosse dal servizio interno devono essere versate al tesoriere alla scadenza previste dal predetto regolamento.

Art. 75.
Anticipazioni di cassa

1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative alla gestione dei servizi sanitari, la giunta regionale può autorizzare il comitato di gestione a ricorrere ad anticipazioni del tesoriere nei limiti di un dodicesimo delle entrate di competenza previste nel bilancio annuale.
2. Per le attività assistenziali le anticipazioni di cui al comma precedente sono consentite nei limiti di un quarto delle entrate correnti.

Capo V - *Conto consuntivo*

Art. 76.
Composizione del conto consuntivo

1. I risultati della gestione del bilancio delle U.S.S.L. sono riassunti e dimostrati annualmente nel conto consuntivo, distintamente per il conto di gestione delle attività inerenti ai servizi sanitari e per il conto di gestione delle attività socio-assistenziali.
2. Il conto consuntivo si compone dei seguenti documenti:
a) rendiconto finanziario;
b) stato patrimoniale;
c) prospetto dimostrativo del risultato di gestione.
3. Il conto consuntivo è deliberato dall'assemblea generale dell'E.R. entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
4. Al conto consuntivo sono allegati i prospetti riassuntivi, rispettivamente per le attività sanitarie e per quelle socio-assistenziali, delle spese distinte per categorie economiche dei presidi e servizi multizonali; tali prospetti devono essere trasmessi a cura del comitato di gestione delle U.S.S.L. interessate ai presidii e servizi multizonali predetti, ai sensi dell'art. 15, secondo comma, della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39.

Art. 77.
Rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario espone, nell'ordine, per ciascun capitolo di entrata e di spesa del bilancio:
a) l'ammontare dei residui accertati all'inizio dell'esercizio finanziario al quale il conto medesimo si riferisce;
b) le previsioni finali in termini di competenza;
c) le previsioni finali in termini di cassa;
d) l'ammontare delle entrate riscosse e dei pagamenti effettuati in conto residui;
e) l'ammontare delle entrate riscosse e dei pagamenti effettuati in conto competenza;
f) l'ammontare complessivo delle entrate riscosse o versate e dei pagamenti effettuati nell'esercizio finanziario;
g) l'ammontare delle entrare accertate e degli impegni assunti nell'esercizio finanziario;
h) l'eccedenza di entrate o di impegni, ovvero le minori entrate o le economie accertate rispetto alle previsioni ed agli stanziamenti in termini di competenza;
i) l'eccedenza di entrate o di pagamenti, ovvero le minori entrate riscosse o le economie rispetto alle previsioni ed agli stanziamenti in termini di cassa;
l) l'ammontare dei residui attivi e passivi accertati all'inizio dell'esercizio finanziario ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo nonchè dei residui attivi e passivi riprodotti nel corso dell'esercizio stesso;
m) l'ammontare dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi finanziari precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio finanziario al quale il conto si riferisce, in base alle cancellazioni od ai riaccertamenti e reiscrizioni effettuati, e da riportare al nuovo esercizio finanziario;
n) l'ammontare dei residui attivi e passivi formatisi nel corso dell'esercizio finanziario;
o) l'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio finanziario.
2. In apposito prospetto riassuntivo allegato al rendiconto viene determinato il saldo finanziario positivo o negativo; tale saldo si ottiene sommando algebricamente gli elementi di cui alle lettere *h*) e *l*), del precedente primo comma.

Art. 78.
Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale rileva i beni immobili, i beni mobili in uso alle U.S.S.L. e le passività, secondo le norme di cui ai successivi articoli 124 e seguenti.

Art. 79.
Risultato di gestione

1. Al conto consuntivo è allegato un prospetto dimostrativo del risultato della gestione che pone in evidenza la formazione del saldo finanziario positivo o negativo.

2. Il saldo finanziario positivo relativo a ciascuno dei conti di gestione di cui ai precedente art. 31 è iscritto in entrata nel bilancio dell'E.R. nell'esercizio successivo a quello in cui il rendiconto e approvato ed e riassegnato all'U.S.S.L., fermo quanto disposto dal precedente art. 29, sesto e settimo comma.

3. Il saldo finanziario negativo relativo a ciascuno dei conti di gestione di cui al precedente art. 31 deve essere coperto nel bilancio dell'esercizio nel quale il rendiconto è approvato, mediante i provvedimenti di cui ai successivi articoli 88, 89 e 90.

Art. 80.

Allegati al rendiconto finanziario

1. Al rendiconto finanziario relativo al conto di gestione delle attività sanitarie è allegato un prospetto per la riclassificazione delle spese per funzioni redatto a norma dell'art. 8, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

2. Ai rendiconti finanziari relativi ai conti di gestione di cui al precedente art. 31 sono altresì allegate le relazioni, rispettivamente per le attività sanitarie e per quelle socio-assistenziali, concernenti i livelli delle prestazioni erogate, la spesa sostenuta per le varie attività svolte, nonchè il rapporto tra obiettivi raggiunti e costi sostenuti.

Art. 81.

Informazioni ai comuni

1. Qualora i servizi di zona siano gestiti dalle comunità montane o dalle associazioni di comuni, gli atti previsti dall'art. 24, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, nonchè i relativi allegati sono trasmessi successivamente alla loro approvazione da parte dell'assemblea generale ai singoli comuni compresi in ciascuna zona.

Capo VI - Libri e registri obbligatori

Art. 82.

Capo VI - *Libri e registri obbligatori*

1. Le U.S.S.L. devono tenere distintamente per i conti di gestione di cui al precedente art. 31 i seguenti libri e registri:

a) giornale dei mandati e delle reversali;

b) conti relativi ai singoli capitoli di bilancio, con l'indicazione di tutti i movimenti effettuati;

c) giornali dei riscuotitori interni;

d) protocollo fatture fornitori;

e) partitario fornitori;

f) inventario degli immobili e dei beni mobili registrati in uso all'U.S.S.L.;

g) inventario dei beni mobili in uso all'U.S.S.L.;

h) libro relativo ai contratti finanziari;

i) repertorio generale dei contratti;

l) registri dal quale devono risultare, per ogni servizio dell'U.S.S.L., gli importi che formano oggetto di compartecipazioni a favore di personale dell'U.S.S.L. medesima;

m) registro dei verbali del comitato di gestione.

2. La giunta regionale stabilisce le modalità da seguire per la tenuta e la conservazione delle scritture di cui al precedente comma.

3. Le U.S.S.L. devono altresì tenere i libri e i registri obbligatori ai sensi delle vigenti norme in materia tributaria.

TITOLO III

CONTROLLI DI GESTIONE

Art. 83.

Oggetto e finalità dei controlli

1. Sull'attività delle U.S.S.L. si esercitano i controlli di gestione finanziari ed economici.

2. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dello equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio e si esercita secondo le norme di cui ai successivi articoli da 84 a 91.

3. Il controllo economico ha come fine la valutazione della efficienza della spesa sanitaria e socio-assistenziale ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale; esso si esercita secondo le disposizioni ed in base alle rilevazioni di cui ai successivi articoli da 92 a 100.

4. Per le attività di cui ai precedenti secondo e terzo comma ciascuna assemblea generale dell'E.R. si avvale di un collegio dei revisori dei conti la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal successivo art. 84.

5. La giunta regionale può avvalersi del predetto collegio dei revisori per l'esercizio delle funzioni di cui ai successivi articoli 93, 97, 98, 99 e 100.

Sezione I

CONTROLLI FINANZIARI

Art. 84.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un membro effettivo e da uno supplente designati dal Ministero del tesoro, da un membro effettivo e da uno supplente nominati dal consiglio regionale, nonchè da un membro effettivo e da uno supplente nominati dall'assemblea generale dell'E.R. e scelti tra esperti di gestione dei servizi sanitari.

2. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è presieduto dal componente effettivo o supplente designato dal Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori dura in carica quanto il comitato di gestione.

4. Il collegio si riunisce almeno ogni bimestre e quando il suo presidente lo ritenga opportuno, o su invito del presidente del comitato di gestione.

5. Il presidente del collegio dei revisori può incaricare singoli membri del collegio di effettuare verifiche o ispezioni per acquisire elementi istruttori ai fini della attività del collegio medesimo.

6. Ai membri del collegio dei revisori compete, oltre alla indennità di missione in quanto dovuta, un compenso mensile nella misura stabilita con legge regionale.

Art. 85.

Verifiche contabili e verifiche di cassa

1. L'assemblea generale dell'E.R. stabilisce le modalità dei riscontri contabili sull'attività dell'U.S.S.L. distintamente per le attività sanitarie e per quelle socio-assistenziali.

2. Per le attività sanitarie devono essere comunque effettuate, almeno bimestralmente, le verifiche di cassa di cui all'art. 50, primo comma, n. 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Le risultanze delle verifiche bimestrali di cassa di cui al comma precedente sono trasmesse, entro cinque giorni, al presidente del comitato di gestione, ai sindaci dei comuni compresi in ciascuna zona e al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato.

4. I sindaci ed il presidente della giunta regionale possono chiedere chiarimenti ed ulteriori informazioni al collegio dei revisori.

Art. 86.

Rendiconti trimestrali

1. Entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre l'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. compila un rendiconto trimestrale in cui si dà conto di tutte le entrate accertate, riscosse e versate, di tutte le spese impegnate e pagate, nonchè dell'avanzo o disavanzo di cassa e della situazione dei debiti e crediti di bilancio.

2. Entro i successivi dieci giorni il rendiconto è trasmesso alla giunta regionale.

3. Il rendiconto trimestrale è sottoposto alla verifica e al visto del collegio dei revisori nella prima riunione.

4. Ove siano intervenuti pagamenti oltre il termine massimo di cui al successivo art. 108, quinto comma, ne deve essere fatta menzione analitica nel rendiconto, con l'indicazione altresì dei motivi che hanno provocato il ritardo delle misure eventualmente adottate, degli interessi moratori maturati o pagati a favore dei creditori.

Art. 87.

Disavanzo di cassa e di gestione

1. Ove in sede di verifica bimestrale di cassa di cui al precedente art. 85, secondo comma, il collegio dei revisori accerti l'esistenza di un disavanzo di cassa dovuto ad una eccedenza dei pagamenti effettuati sulle somme incassate nello stesso perio-

do, esso ne dà comunicazione immediata, e comunque non oltre cinque giorni, al presidente del comitato di gestione, nonchè al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegato, riferendo altresì dettagliatamente sulle cause che hanno prodotto il disavanzo e proponendo eventuali misure per riportare la gestione di cassa in equilibrio.

2. Parimenti, ove dal rendiconto trimestrale compilato dall'ufficio di direzione a norma del precedente art. 86 emerga un disavanzo complessivo di gestione, il collegio dei revisori presenta al presidente del comitato di gestione e al presidente della giunta regionale o all'assessore competente, se delegati, una relazione dettagliata sulle cause che hanno prodotto il disavanzo, indicando le misure da adottarsi per riportare la gestione in equilibrio.

Art. 88.

Provvedimenti dell'assemblea

1. Qualora il comitato di gestione riscontri che il disavanzo non sia determinato da momentanei squilibri tra gli accertamenti e le riscossioni da un lato e gli impegni ed i pagamenti dall'altro, si procede alla convocazione dell'assemblea generale dell'E.R. entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 87, primo e secondo comma, per la deliberazione delle misure necessarie per riportare in equilibrio la gestione dei servizi sanitari a norma dell'art. 50, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

2. L'assemblea generale dell'E.R. può:

a) deliberare variazioni al bilancio preventivo che comportino riduzione di spese non vincolate, in misura sufficiente ad assicurare il conseguimento del pareggio entro l'esercizio;

b) disporre a favore del bilancio dell'U.S.S.L. un'assegnazione ulteriore sufficiente a colmare il disavanzo apportando le necessarie variazioni al bilancio dell'E.R.;

c) nel caso di comunità montana o di associazione intercomunale, invitare i comuni a disporre ulteriori assegnazioni a favore dell'U.S.S.L. medesima, indicando il riparto dell'onere fra i comuni stessi, di regola in proporzione alla rispettiva popolazione.

3. In casi eccezionali, qualora si siano verificate maggiori spese di carattere sanitario inderogabili causate esclusivamente da fatti straordinari non previsti nè prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio dell'U.S.S.L., l'assemblea può motivatamente richiedere alla giunta regionale un'assegnazione a carico del fondo di riserva di cui al precedente art. 6, con l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 90.

Art. 89.

Provvedimenti dei comuni

1. Ove l'assemblea generale dell'E.R. inviti i comuni associati, a norma dell'art. 88, secondo comma, lettera *c*), ad assegnare nuove somme all'U.S.S.L. a ripiano del disavanzo la deliberazione è trasmessa entro cinque giorni dalla adozione dei sindaci dei comuni stessi.

2. I sindaci sono tenuti a convocare, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione di cui al precedente comma, i rispettivi consigli comunali, che deliberano le assegnazioni apportando le necessarie variazioni ai bilanci dei comuni.

3. Entro il termine di cui al comma precedente i comuni possono ricorrere contro il riparto indicato dall'assemblea generale, al presidente della giunta regionale che decide in via definitiva su conforme deliberazione della giunta stessa, modificando, ove occorra, il riparto entro i successivi trenta giorni; trascorso inutilmente quest'ultimo termine, il ricorso s'intende respinto e confermato il riparto indicato dalla assemblea generale.

Art. 90.

Prelievi dal fondo di riserva

1. Il fondo di riserva di cui al precedente art. 6 può essere utilizzato esclusivamente per assegnazioni straordinarie a favore degli E.R. qualora si sia manifestato un disavanzo della gestione sanitaria delle U.S.S.L. causato dall'insorgere di esigenze obiettive ed inderogabili di spesa non previste nè prevedibili al momento dell'approvazione del bilancio dell'U.S.S.L. medesima, ovvero a favore dell'E.R. nell'ambito del quale si manifestino esigenze obiettive ed inderogabili per la gestione dei servizi sanitari dell'U.S.S.L. quando ad esse non sia possibile far fronte con le assegnazioni ordinarie.

2. Le richieste di utilizzo del fondo di riserva sono deliberate dall'assemblea generale dell'E.R. e trasmesse alla giunta regionale.

3. Ove l'assemblea generale dell'ente responsabile dei servizi di zona a norma del terzo comma dell'art. 88, chieda una assegnazione a carico del fondo di riserva di cui al presente articolo, la giunta regionale delibera se accoglierla in tutto o in parte, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di assegnazione; la giunta regionale dispone le relative eventuali erogazioni.

4. Nel caso in cui la richiesta sia in tutto o in parte respinta, la giunta regionale ne indica i motivi e comunica la deliberazione al presidente del comitato di gestione, invitando a convocare entro i successivi venti giorni l'assemblea generale per l'adozione delle deliberazioni di cui al precedente art. 88, primo comma, lettere *a*), *b*) e *c*), ai fini della copertura del disavanzo, o del disavanzo residuo.

5. Le deliberazioni della giunta regionale di prelievo dal fondo di riserva sono comunicate entro cinque giorni al consiglio regionale.

Art. 91.

Controlli sostitutivi

1. Qualora, nei casi previsti dai precedenti articoli 88, primo comma, 89, secondo comma, e 90, quarto comma, l'assemblea dell'E.R. non venga convocata nei termini prescritti, o — seppur convocata — non assuma le deliberazioni dovute a norma della presente legge entro i termini per esse stabiliti, il comitato regionale di controllo competente a norma dell'art. 25 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, provvede, d'ufficio o su richiesta del presidente della giunta regionale, ai necessari interventi di controllo sostitutivo, nominando all'uopo un commissario.

2. Se qualcuno dei comuni associati non assume gli atti dovuti ai sensi del precedente art. 89, secondo comma, o si rende comunque inadempiente rispetto all'obbligo di versare nel termine prescritto le somme dovute all'U.S.S.L. a titolo di ulteriore assegnazione, la sezione del comitato regionale cui competono i controlli sul comune medesimo provvede ai necessari interventi di controllo sostitutivo, ivi compresa, ove occorra, l'emissione del mandato di ufficio per il pagamento delle somme dovute.

Sezione II

CONTROLLI ECONOMICI

Capo I - *Contabilità di magazzino*

Art. 92.

Scopi e caratteristiche della contabilità di magazzino

1. La contabilità di magazzino è rivolta al raggiungimento dei seguenti scopi:

a) determinazione mensile dei consumi dei centri di costo;

b) controllo dei livelli delle scorte;

c) controllo dei movimenti di entrata e uscita.

2. La contabilità di magazzino è tenuta per quantità e valori.

Art. 93.

Oggetto della contabilità di magazzino

1. Formano oggetto della contabilità di magazzino i medicinali e il materiale diagnostico.

2. La giunta regionale con propria deliberazione può disporre la tenuta della contabilità di magazzino per altri beni, emanando le relative istruzioni.

3. La giunta regionale determina i codici da attribuire ai beni oggetto della contabilità di magazzino, tale codificazione è vincolante.

Art. 94.

Registrazioni di carico

1. Gli acquisti devono essere registrati in base al prezzo di acquisto.

2. I medicinali e il materiale diagnostico pervenuti all'U.S.S.L. a titolo gratuito vengono rilevati a valore nullo e, per quanto concerne le quantità, nella loro consistenza effettiva.

Art. 95.

Registrazioni di scarico

1. I prelievi dal magazzino effettuati dai centri di costo costituiscono i consumi.

2. La determinazione del valore dei consumi è effettuata in base all'ultimo prezzo medio ponderato.

3. Il prezzo medio ponderato per articolo è determinato rapportando, in occasione di ogni acquisto o omaggio, il valore delle consistenze al correlativo volume.

Art. 96.
Determinazioni della contabilità di magazzino

1. La contabilità di magazzino determina entro la prima decade di ogni mese:

a) i consumi, in quantità e valore, di ciascun articolo codificato per centro di costo utilizzatore;

b) le rimanenze di magazzino dei singoli articoli in quantità e valore riferite alla fine del mese precedente;

c) i movimenti, in quantità e valore, intervenuti nel periodo considerato, indicando altresì i medicinali e il materiale diagnostico che non hanno subito alcun movimento o che risultino scaduti nello stesso periodo.

Capo II - *Contabilità dei costi*

Art. 97.
Oggetto della contabilità dei costi

1. La contabilità dei costi ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei medicinali e del materiale diagnostico e di altri eventuali fattori produttivi individuati dalla giunta regionale, direttamente attribuibili ai singoli centri di costo.

Art. 98.
Piano dei centri di costo

1. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, determina il piano dei centri di costo ed emana istruzioni per la racconta, l'elaborazione e la trasmissione dei dati relativi alla rilevazione dei costi.

2. Il piano dei centri di costo è vincolante per le U.S.S.L.

Art. 99.
Determinazione di indici economici e verifiche di gestione

1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza e di efficacia dei servizi e di permettere confronti fra le attività omogenee, la giunta regionale determina, sulla base dei dati forniti dalle U.S.S.L., gli indici economici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi medesimi.

2. La giunta regionale comunica ai comitati di gestione e alle assemblee generali degli E.R. gli indici economici per le valutazioni e per la adozione dei conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza.

3. Al fine di rendere omogenee le verifiche fra le diverse zone per le diverse specie di servizio, il consiglio regionale, su proposta della giunta, adotta con propria deliberazione lo schema dei numeri indice espressivi dei livelli di prestazione e dei livelli di costo, articolato per aree di servizi.

4. Nel caso di difformità dei dati rilevati sul territorio, rispetto a quelli dello schema di cui al comma precedente, gli E.R. sono tenuti ad indicare le misure adottate o in corso di adozione per il ripristino della conformità allo schema regionale. Quando la difformità superi una percentuale globale media fissata dal consiglio regionale contestualmente all'approvazione dello schema di cui al terzo comma, il presidente della giunta regionale, sentita la giunta, dichiara la sussistenza della condizione di inosservanza dello schema dei numeri indice, e invia l'atto dichiarativo alla assemblea generale e al comitato di gestione dell'E.R.

5. Decorsi trenta giorni dall'invio dell'atto dichiarativo del presidente della giunta regionale senza che l'E.R. abbia adottato i provvedimenti necessari per ripristinare l'osservanza dello schema dei numeri indice, i contributi finanziari regionali corrispondenti alla parte corrente del bilancio della U.S.S.L. sono ridotti fino al cinquanta per cento con deliberazione della giunta regionale. La riduzione opera altresì sulle somme già impegnate e si estende ai contributi erogabili a rateo.

6. La riduzione di cui al comma precedente opera fino alla adozione, da parte dell'E.R. di provvedimenti idonei a ripristinare la conformità con lo schema dei numeri indice.

7. Della riduzione dei contributi finanziari regionali, viene data immediata comunicazione motivata al consiglio regionale.

Art. 100.
Trasmissione di dati da parte delle U.S.S.L.

1. Per la determinazione degli indici economici, di cui all'articolo precedente le U.S.S.L. devono trasmettere alla giunta regionale, entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, i dati sulle attività svolte, che saranno richiesti con istruzioni impartite dalla giunta regionale.

TITOLO IV
I CONTRATTI

Art. 101.
Disposizioni generali

1. I contratti passivi per i servizi di competenza delle U.S.S.L. d'importo inferiore a 300 milioni di lire, I.V.A. esclusa, possono essere conclusi per trattativa privata secondo la procedura prevista dal successivo art. 105.

2. E' inoltre ammessa la trattativa privata, qualunque sia l'importo, quando:

a) le gare di cui al successivo terzo comma siano andate deserte ovvero siano state presentate offerte non valide, purchè le condizioni iniziali del contratto non vengano sostanzialmente modificate;

b) si tratti di beni o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici o le modalità richieste, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale;

c) si debbano prendere in locazione immobili da destinare a servizi o uffici dell'U.S.S.L. previa acquisizione del parere di congruità dell'ufficio tecnico erariale o del servizio provinciale del genio civile competente per territorio;

d) si tratti di prestazioni da eseguire nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;

e) l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili non consenta l'indugio delle gare.

3. I contratti attivi, qualunque sia l'importo, e i contratti passivi di importo superiore a 300 milioni di lire, I.V.A. esclusa, sono conclusi per licitazione privata o appalto-concorso, secondo quanto previsto dal presente titolo.

4. Per i contratti d'appalto di opere pubbliche di importo superiore a 300 milioni di lire, I.V.A. esclusa, si osservano le disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni; per quelli di importo inferiore, I.V.A. esclusa, si osservano le disposizioni della legge 2 febbraio 1973, n. 1.

5. E' ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli 112 e 113.

6. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme sui contratti dello Stato.

Art. 102.
Deliberazione a contrattare

1. La deliberazione a contrattare è di competenza del comitato di gestione e deve indicare:

a) gli scopi che si intendono conseguire;

b) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonchè le forme da osservare per la sua stipulazione;

c) le modalità di scelta del contraente e, ove si tratti di trattativa privata, le ragioni che la giustificano, nonchè l'indicazione di almeno tre imprese da invitare alla trattativa stessa, salvo i casi previsti dall'articolo precedente, secondo comma, lettera *b*);

e) la commissione di esperti, in caso di appalto-concorso, prevista dal successivo art. 104;

f) il capitolo del bilancio su cui va imputata l'entrata o la spesa.

Art. 103.
Licitazione privata

1. La licitazione privata è preceduta da avviso da pubblicarsi almeno su un quotidiano a diffusione nazionale; alla gara sono invitati, nelle forme stabilite dallo stesso avviso, tutti i soggetti ritenuti idonei che ne facciano richiesta.

2. Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara non può essere inferiore a quindici giorni; il termine per l'invito a presentare offerte non può essere inferiore a trenta giorni.

3. La gara per licitazione privata si svolge nel luogo e nell'ora stabiliti dal bando; essa è presieduta dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato, con l'assistenza del direttore amministrativo o di altro funzionario dell'U.S.S.L. di livello direttivo.

4. Al termine della gara, chi la presiede procede all'aggiudicazione in base ad uno dei seguenti criteri:

a) se si tratta di contratto d'appalto di opera pubblica secondo le norme di cui al precedente art. 101, comma quarto;

b) se non si tratta di contratto d'appalto di opera pubblica, al migliore offerente rispetto al prezzo fissato dalla amministrazione.

5. La gara è dichiarata deserta qualora non siano presentate almeno due offerte.

6. Il verbale di aggiudicazione è valido, ancorchè manchi la sottoscrizione dell'aggiudicatario.

Art. 104.

Appalto-concorso

1. Per l'appalto-concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del precedente art. 103, salvo quanto stabilito per il termine di presentazione dell'offerta, che non può essere inferiore a novanta giorni.

2. La valutazione economica e tecnica delle offerte è affidata ad una commissione di esperti, in numero non inferiore a tre, nominata di volta in volta dal comitato di gestione.

3. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'U.S.S.L.

4. La commissione, entro il termine stabilito dal comitato di gestione, esamina le offerte e indica quella che ritiene debba essere accolta.

5. L'aggiudicazione è disposta dal comitato di gestione con provvedimento formale, salva la facoltà di mandare deserta la gara ove esso ritenga di non condividere il parere espresso dalla commissione.

Art. 105.

Trattativa privata

1. Per i contratti da concludersi a trattativa privata, la impresa o le imprese indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 102 sono invitate entro dieci giorni dalla data in cui e stata resa esecutiva la deliberazione stessa.

2. Alla trattativa privata prendono parte il presidente del comitato di gestione o un suo delegato, e almeno un funzionario dell'U.S.S.L. di livello direttivo.

3. Il negoziato, da svolgersi separatamente con le imprese invitate e su ciascuna voce del capitolato speciale, può aver luogo in più sedute, delle quali è redatto processo verbale, controfirmato da tutti i partecipanti.

4. I verbali, corredati da una relazione tecnica, sono trasmessi al comitato di gestione che proceda alla scelta del contraente con provvedimento motivato.

5. I verbali predetti, compresi quelli relativi al negoziato eventualmente condotto con le imprese non aggiudicatarie, sono allegati al contratto e depositati in libera visione presso la segreteria dell'U.S.S.L. per tutta la durata del contratto medesimo.

6. La procedura prevista dal presente articolo non si applica per i contratti di importo inferiore a lire cinque milioni.

Art. 106.

Stipulazione del contratto

1. Ove il bando di gara non stabilisca espressamente che l'aggiudicazione tiene luogo del contratto, si procede alla stipulazione del contratto entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di aggiudicazione.

2. Nel caso di trattativa privata si osserva lo stesso termine dalla data di accettazione dell'offerta.

3. Scaduti inutilmente tali termini il privato contraente è sciolto da ogni impegno, previa la notificazione di cui all'articolo 114, secondo comma del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Qualora il privato contraente non si presenti entro gli stessi termini alla stipulazione del contratto ne è dichiarata la decadenza ed è disposto l'incameramento della cauzione provvisoria.

5. I contratti sono stipulati dal presidente del comitato di gestione o da un suo delegato in forma pubblica o privata, e, ove necessario, registrati; in tal caso essi sono iscritti in apposito repertorio.

6. Il contratto deve essere conforme a quanto indicato nella deliberazione a contrattare e nel provvedimento di aggiudicazione che vanno allegati, nella loro formulazione integrale, alla copia del contratto spettante alla controparte.

7. In caso di difformità il contratto è nullo di diritto, fermo restando l'obbligo di rimborsare ai terzi le spese sostenute per gli adempimenti contrattuali fino alla data in cui viene rilevata la nullità e salva la responsabilità amministrativa di colui che lo ha stipulato.

Art. 107.

Cauzione e penalità

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le imprese debbono prestare idonee cauzioni.

2. Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora l'impresa sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.

3. Nel contratto debbono essere previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nell'esecuzione del medesimo.

Art. 108.

Condizioni e clausole del contratto

1. I contratti debbono avere termini e durata certi e per le spese correnti non possono superare la durata di tre anni.

2. Nei contratti non si può convenire l'accollo all'U.S.S.L. di qualsiasi specie di tributo vigente all'epoca della loro stipulazione gravante sul privato contraente, né concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto.

3. Sono ammessi i pagamenti in acconto, in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti o delle prestazioni eseguite.

4. Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione.

5. I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novanta giorni dalla data del ricevimento della fattura o del documento equipollente e comunque dalla data di approvazione del collaudo, ovvero, se questa non abbia avuto luogo per fatto dell'amministrazione, da quella entro la quale il collaudo stesso doveva essere effettuato a norma di contratto.

6. Per i pagamenti degli acconti e dei saldi in esecuzione dei contratti di appalto di opere pubbliche si applicano le norme previste dal capitolato generale d'appalto per le opere d'interesse del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 109.

Ritardo nei pagamenti

1. Qualora nei contratti di fornitura di beni e servizi la emissione del titolo di spesa a favore del privato contraente ritardi oltre il termine previsto dall'articolo precedente, quinto comma, spettano al fornitore gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

2. I titoli di spesa relativi alle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa debbono essere emessi entro trenta giorni dalla emanazione dell'atto con cui è avvenuto il riconoscimento.

3. In caso di ritardo spettano al fornitore, dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, gli interessi computati a norma del primo comma.

4. Negli appalti di opere pubbliche si osserva quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 110.

Revisione dei prezzi

1. La revisione dei prezzi contrattuali è ammessa nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione dello Stato.

Art. 111.

Collaudi

1. Tutti gli appalti e le forniture sono soggette a collaudi, anche in corso d'opera, da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito dal personale tecnico dell'U.S.S.L. nominato dal comitato di gestione e coadiuvato, ove occorra, da esperti esterni.

3. Se l'importo dei lavori nel caso di appalto non supera lire 150 milioni e l'importo delle singole forniture non supera lire 50 milioni è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione, rilasciata rispettivamente dal direttore dei lavori o da un dipendente dell'U.S.S.L. nominato dal presidente del comitato di gestione.

4. In ogni caso il collaudo non può essere effettuato da persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano partecipato all'assegnazione del contratto o alle relative trattative.

Art. 112.

Servizi in economia

1. Le spese e le opere da farsi in economia sono disciplinate dal regolamento speciale dell'U.S.S.L. deliberato dall'assemblea dell'E.R. o da apposita deliberazione del comitato di gestione.

2. In entrambi i casi è designato un funzionario delegato e debbono essere stabilite le norme e le cautele relative alle quali lo stesso funzionario delegato è obbligato ad attenersi sotto la propria responsabilità.

3. Sono eseguite in economia le spese e le opere di importo non superiore a lire 10 milioni, qualunque sia l'oggetto, e purchè nel limite complessivo di spesa fissato annualmente dal comitato di gestione; possono essere altresì eseguite in economia spese ed opere, qualunque sia l'importo, nei seguenti casi:

a) rescissione o risoluzione di un contratto, ove sussistano obiettive ragioni di necessità o convenienza, al fine di assicurare l'esecuzione delle spese o delle opere nel tempo previsto dal contratto rescisso e risolto;

b) provviste e lavori suppletivi; accessori di completamento o di riparazione necessari in corso d'opera o ritenuti necessari dai collaudatori e per i quali siano state eseguite le corrispondenti detrazioni ai privati contraenti;

c) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni.

Art. 113.

Erogazione della spesa

1. Per le spese di cui all'articolo precedente il comitato di gestione affida al funzionario delegato il mandato di provvedere, sotto la propria responsabilità e con l'obbligo di rendere conto periodicamente allo stesso comitato, senza formalità contrattuali amministrative, ma con l'osservanza delle norme e consuetudini commerciali adatte a ciascun caso.

Art. 114.

Mutui, prestiti e partecipazioni azionarie

1. Salvo quanto previsto da speciali norme di legge in materia di finanziamento degli interventi sanitari, gli E.R. non possono contrarre mutui e prestiti né acquisire titoli azionari e obbligazionari per lo svolgimento delle attività sanitarie delle U.S.S.L.

Art. 115.

Acquisti collettivi

1. Sulla base dei criteri stabiliti dai piani sanitari regionali e dalle modalità di raggruppamento degli enti ivi eventualmente indicate, la giunta regionale determina i beni ed i servizi che devono essere acquistati collettivamente per le attività sanitarie dell'U.S.S.L. e predispone i relativi capitolati speciali.

2. Per l'acquisto dei beni e servizi di cui al comma precedente gli E.R. conferiscono, mediante deliberazione dei rispettivi comitati di gestione, delegazione amministrativa ad uno o più E.R. che agiscono in nome e per conto proprio e dei deleganti.

3. La giunta regionale può provvedere autonomamente a far eseguire idonee indagini di mercato a carattere nazionale o regionale e sul massimo numero possibile di ditte fornitrici di beni, per realizzare una efficace informazione, un esatto indirizzo economico e tecnico-merceologico ed una gestione economica ed efficiente dell'assistenza sanitaria giungendo, sentita la competente commissione consiliare, ad accordi preliminari vincolanti per le imprese fornitrici cui le U.S.S.L. potranno rivolgersi; in tal caso, è consentito il ricorso alla trattativa privata, anche in carenza dei presupposti di cui al precedente art. 101.

4. Le deliberazioni a contrattare la scelta del contraente, ed il collaudo sono subordinati alla acquisizione del parere favorevole di commissioni consultive formate sulla base di accordi tra gli enti interessati.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti gli E.R. possono associarsi per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 116.

Capitolati

1. I contratti per l'attività sanitaria dell'U.S.S.L. saranno disciplinati da capitolati generali approvati con legge regionale.

2. Il comitato di gestione elabora i capitolati speciali-tipo, approvati dall'assemblea, cui devono conformarsi i predetti contratti; in mancanza dei capitolati di cui al comma precedente si applicano per le opere pubbliche le disposizioni del capitolato generale di appalto delle opere di interesse del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 117.

Controlli

1. Le deliberazioni del comitato di gestione di scelta del contraente sono trasmesse al comitato regionale di controllo ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

2. Non è richiesto visto di esecutività sui contratti.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 118.

Trasferimenti dei beni

1. I beni immobili e mobili di cui all'art. 66, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono trasferiti al patrimonio dei comuni, singoli o associati, o delle comunità montane responsabili dei servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono collocati, con vincolo di destinazione esclusiva alle attività sanitarie.

2. Qualora i beni immobili siano collocati in territori ricadenti in due o più zone di cui all'allegato *A* della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, essi sono trasferiti ai destinatari di cui al precedente comma in regime di comunione obbligatoria.

3. I redditi dei beni di cui al precedente primo comma, detratti tutti gli oneri per la loro gestione, sono versati in entrata al bilancio dello Stato a norma dell'art. 69, primo comma, lettera *c*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nei termini e nei modi di cui al quarto comma del medesimo art. 69.

Art. 119.

Vincolo di destinazione ed alienazione dei beni

1. Il finanziamento delle opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari è attuato anche con il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla alienazione o trasformazione dei beni di cui al precedente art. 118.

2. I beni possono essere destinati al finanziamento di opere collocate anche in zone sanitarie diverse da quelle ove i beni stessi sono ubicati, tenuto conto degli interessi originari degli enti titolari dei beni prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti o norme istitutive.

3. Le autorizzazioni ad alienare sono concesse dalla giunta regionale in conformità delle disposizioni contenute nel piano sanitario regionale.

4. Il ricavato delle alienazioni di cui al presente articolo è conferito in ogni caso al fondo sanitario regionale di cui al precedente art. 2.

Art. 120.

Individuazione e destinazione dei beni all'U.S.S.L.

1. All'individuazione e trasferimento dei beni di cui al precedente art. 118, nonchè all'individuazione dei comuni singoli o associati, e delle comunità montane destinatari dei trasferimenti stessi provvede il presidente della giunta regionale con propri decreti, da emanarsi nei termini e secondo le disposizioni stabiliti nella deliberazione del consiglio regionale prevista dall'art. 40 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35; tali decreti, laddove riguardino beni immobili o beni mobili registrati, sono trasmessi agli uffici competenti per le conseguenti registrazioni.

2. In tali decreti deve essere esplicitamente indicato il vincolo di destinazione alla U.S.S.L.

3. Fino a quando non saranno perfezionate le procedure di individuazione e trasferimento, i beni di cui al precedente articolo 118 sono utilizzati dalle U.S.S.L. per la gestione dei servizi sanitari; a tal fine il consiglio regionale emana le direttive per assicurare l'effettiva utilizzazione da parte delle U.S.S.L. dei beni suddetti.

Art. 121.
Amministrazione dei beni destinati alle U.S.S.L.

1. All'amministrazione dei beni di cui al precedente art. 118 provvede il comitato di gestione; le relative spese di amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè gli oneri ed i pesi eventualmente gravanti sui beni stessi, sono a carico del conto di gestione dell'attività sanitaria del bilancio della U.S.S.L.

Art. 122.
Elenchi e inventari dei beni trasferiti

1. Ai fini dell'individuazione dei beni di cui al precedente art. 118:

a) gli enti ospedalieri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla giunta regionale l'elenco di tutti i beni mobili ed immobili di loro proprietà, tenendo distinti i beni destinati all'attività sanitaria dagli altri beni, nonchè, nell'ambito di ciascuna categoria, i beni immobili e i beni mobili registrati dagli altri beni mobili; tali elenchi devono essere predisposti n base agli inventari in atto alla stessa data compilati secondo le norme della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 28;

b) i soggetti di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono inventari dei beni mobili ed immobili di loro proprietà destinati ai servizi igienico-sanitari, e li trasmettono alla giunta regionale; tali inventari sono compilati in conformità a schemi determinati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore preposto al settore sanità e igiene, se delegato.

Art. 123.
Consegna dei beni destinati alle U.S.S.L.

1. I decreti del presidente della giunta regionale di cui al precedente art. 120, sono trasmessi al presidente del comitato di gestione.

2. I comitati di gestione individuano entro trenta giorni dal ricevimento dei decreti di cui al primo comma i consegnatari responsabili dei beni; entro i successivi trenta giorni è effettuata la consegna dei beni, di cui si dà atto in apposito verbale, nel quale sono indicate anche, relativamente ai beni mobili, le variazioni intervenute per i normali consumi rispetto agli elenchi contenuti nei decreti di cui al comma precedente.

3. Il verbale di cui al comma precedente è redatto anche nel caso che il consegnatario sia la medesima persona che aveva in consegna i beni nella precedente gestione.

Art. 124.
Inventari

1. I beni di cui al precedente art. 118 sono iscritti in appositi inventari compilati e tenuti a cura dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L., distintamente per i beni immobili ed i beni mobili.

Art. 125.
Oggetto degli inventari

1. L'inventario dei beni immobili rileva la consistenza e il valore delle seguenti categorie di beni:

a) edifici e loro pertinenze;
b) impianti ed apparecchiature sanitarie;
c) impianti ed apparecchiature tecnico economali.

2. L'inventario dei beni mobili rileva la consistenza ed il valore dei seguenti beni:

a) automezzi;
b) mobilio sanitario e non sanitario;
c) macchine d'ufficio;
d) stoviglierie;
e) biancheria;
f) medicinali e materiale diagnostico;
g) attrezzature e apparecchiature sanitarie;
h) attrezzature e apparecchiature tecnico-economali;
i) documentazione clinica e amministrativa;
l) biblioteca;
m) altri beni mobili di natura sanitaria;
n) altri beni mobili di natura non sanitaria.

3. Il presidente della giunta regionale determina i vari tipi di beni con i relativi numeri di codice, da includere nelle voci sopraindicate.

4. Detta codificazione è vincolante.

Art. 126.
Criteri di valutazione dell'inventario

1. Ai fini della redazione degli inventari i valori dei beni sono determinati inizialmente sulla base dei valori iscritti negli inventari degli enti da cui i beni provengono.

2. Nei successivi aggiornamenti si applicheranno parametri di rivalutazione e svalutazione, rispettivamente in rapporto al valore della moneta ed al deterioramento dei beni, stabiliti per ciascuna categoria di beni con apposita deliberazione della giunta regionale.

Art. 127.
Inventario dei beni immobili

1. L'inventario dei beni immobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni e l'indicazione dei titoli di provenienza;
b) il numero progressivo di carico;
c) le unità di misura;
d) i dati catastali;
e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;
f) le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati.

Art. 128.
Inventario dei beni mobili

1. L'inventario dei beni mobili deve contenere:

a) la denominazione e la descrizione dei singoli beni secondo la loro diversa natura;
b) la designazione del luogo in cui si trovano;
c) il numero progressivo di carico;
d) le unità di misura;
e) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni per ulteriori apporti o riduzioni.

Art. 129.
Aggiornamento degli inventari

1. L'aggiornamento degli inventari deve essere fatto periodicamente e comunque almeno una volta ogni tre anni, verificando la concordanza fra le risultanze contabili e l'effettiva consistenza dei beni.

2. La documentazione di carico e scarico dei beni mobili deve essere aggiornata quotidianamente.

3. Le risultanze degli inventari costituiscono valori da inserire nel conto consuntivo.

Art. 130.
Eliminazione dei beni mobili

1. L'eliminazione dei beni mobili dagli inventari avviene con determinazione del presidente del comitato di gestione, corredata dai verbali di scarico, e dopo l'accertamento delle eventuali responsabilità a carico dei consegnatari.

Art. 131.
Consegnatari dei beni mobili

1. Il comitato di gestione determina i doveri e le responsabilità dei consegnatari dei beni nonchè le formalità idonee a garantire il controllo sulla loro custodia e gestione interna.

TITOLO VI
RESPONSABILITA' PER DANNI DERIVATI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 132.
Pagamento delle spese

1. Non può farsi luogo al pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni o agli atti dell'U.S.S.L., con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni o atti non siano divenuti esecutivi o non risultino immediatamente eseguibili.

2. Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. sono personalmente e solidamente responsabili, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, dei danni derivati dalla inosservanza della disposizione di cui al precedente comma.

3. Gli amministratori rispondono dei danni derivanti dalle spese pagate in relazione ai provvedimenti dichiarati immediatamente eseguibili da essi adottati o che siano stati annullati

dal competente organo di controllo; allo stesso titolo risponde altresì il direttore amministrativo che abbia espresso parere favorevole alla deliberazione.

Art. 133.
Altri danni

1. Salvi i casi previsti dall'articolo precedente, gli amministratori e i dipendenti dell'U.S.S.L. rispondono per azione od omissione anche solo colposa, degli altri danni derivati all'amministrazione dalla violazione di obblighi di funzioni o di servizio, secondo le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato.

2. I responsabili delle violazioni di cui al comma precedente sono individuati sulla base delle norme regionali sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi delle U.S.S.L.

3. Sono esenti da responsabilità i dipendenti che abbiano agito per un ordine alla cui esecuzione erano tenuti, salva la responsabilità di colui che tale ordine abbia impartito.

4. Si applica quanto disposto dall'art. 31 della legge 19 maggio 1976, n. 335.

Art. 134.
Pagamenti in eccedenza ai fondi assegnati

1. Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'U.S.S.L. sono responsabili in solido per i pagamenti eseguiti in seguito a impegno, ordinazione e liquidazione di spese eccedenti i fondi assegnati alla stessa U.S.S.L. nonchè di spese correnti eccedenti le quote assegnate per tali destinazioni

2. Sussiste responsabilità indipendentemente dal danno che sia eventualmente derivato all'amministrazione dai pagamenti di cui al comma precedente.

TITOLO VII

NORME PER IL FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE U.S.S.L.

Art. 135.
Finanziamenti regionali

1. A partire dalla data di assunzione delle funzioni socio-assistenziali da parte degli E.R., nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale nonchè, in appositi capitoli, del bilancio annuale della Regione sono iscritte le somme destinate agli E.R. per le attività socio-assistenziali delle U.S.S.L.; detti capitoli concernono rispettivamente:

a) le somme complessivamente destinate agli E.R. per le spese correnti delle U.S.S.L. relative ai servizi socio-assistenziali.

b) le somme complessivamente destinate agli E.R. per le spese in conto capitale delle U.S.S.L. per investimenti relativi al settore socio-assistenziale;

c) un fondo per far fronte ad esigenze straordinarie dei servizi socio-assistenziali, ivi compresi interventi di primo soccorso in stato di calamità naturali non di competenza statale;

d) un fondo per iniziative di carattere sperimentale.

2. Le somme relative agli stanziamenti di cui al precedente primo comma sono ripartite tra gli E.R. sulla base di parametri individuati dal piano socio-assistenziale distintamente per:

a) quote di spese correnti destinate al sostegno degli interventi in atto ed al mantenimento dei livelli di prestazione;

b) quote di spese correnti destinate allo sviluppo ed alla graduale perequazione dei livelli di prestazione nell'intero territorio regionale;

c) quote relative alle spese d'investimento.

3. L'E.R. assegna all'U.S.S.L. le somme destinate ai servizi socio-assistenziali esercitati a livello di zona e ripartisce tra i comuni singoli le somme destinate alle attività socio-assistenziali esercitate direttamente dai comuni predetti a norma dell'articolo 7, primo comma, della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35.

Art. 136.
Finanziamenti comunali

1. A decorrere dalla data di cui al precedente art. 135, primo comma e fino a quando la materia non sarà specificamente disciplinata, nei casi previsti dall'art. 6, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35, i comuni associati trasferiscono annualmente all'E.R. le risorse finanziarie per la gestione dei servizi socio-assistenziali delle U.S.S.L., nell'ammontare minimo, risultante dall'ultimo consuntivo approvato, delle risorse già destinate ai comuni stessi per le attività socio-assistenziali.

2. Eventuali o ulteriori quote integrative occorrenti per assicurare l'uniformità e la perequazione delle prestazioni socio-assistenziali dell'U.S.S.L. sono deliberate dall'assemblea generale, d'intesa con i comuni interessati, sulla base di parametri socio-demografici riferiti ai comuni interessati.

Art. 137.
Norme integrative e di raccordo

1. La Regione in attuazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina con separati provvedimenti legislativi le modalità di trasferimento agli E.R. dei beni immobili e mobili destinati alle attività socio-assistenziali delle U.S.S.L., attualmente di pertinenza della Regione, dei comuni e delle IPAB soggette a trasferimento, nonchè i vincoli di destinazione e le modalità di alienazione dei beni stessi.

2. Con separati provvedimenti legislativi saranno parimenti emanate le eventuali disposizioni occorrenti per il raccordo tra le funzioni socio-assistenziali esercitate dalle U.S.S.L. e dai singoli comuni.

Art. 138.
Integrazione delle attività sanitarie e socio assistenziali

1. Al fine di perseguire l'esercizio integrato delle attività sanitarie e socio-assistenziali delle U.S.S.L., e in particolare delle prestazioni erogate a livello distrettuale, i piani regionali sanitari socio-assistenziali individuano prioritariamente i progetti e le aree di intervento intersettoriale ed indicano le concrete e specifiche modalità di coordinamento e di integrazione a livello finanziario, organizzativo e procedurale.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 139.
Bilancio dell'U.S.S.L. per il 1981

1. Per l'anno 1981 il bilancio dell'U.S.S.L., limitatamente all'esercizio delle funzioni sanitarie, è predisposto dal comitato di gestione entro il 15 gennaio sulla base delle direttive emanate dalla giunta regionale, che devono tener conto di criteri di finanziamento della spesa sanitaria disposti per il riparto del fondo sanitario nazionale tra le Regioni.

2. Entro il 28 febbraio 1981 la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede al riparto tra gli E.R. del fondo sanitario regionale secondo i criteri stabiliti dai precedenti articoli da 4 a 25.

3. L'assemblea generale approva il bilancio entro il 31 marzo 1981.

4. Fino all'approvazione di cui al comma precedente è autorizzata la gestione delle spese dell'U.S.S.L. sulla base del bilancio predisposto dal comitato di gestione, limitatamente a un dodicesimo dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio.

Art. 140.
Tesoriere

1. Fino all'aggiudicazione del servizio di tesoreria a norma del precedente art. 71 e comunque non oltre il 31 marzo 1981, il servizio di tesoreria dell'U.S.S.L. è affidato al tesoriere del disciolto ente ospedaliero.

2. Qualora nell'ambito della zona di competenza dell'U.S.S.L. operassero più enti ospedalieri il servizio è affidato al tesoriere dell'ente ospedaliero che nel 1980 ha rilevato il maggior flusso finanziario.

3. Qualora nell'ambito della zona di competenza dell'U.S.S.L. non esistesse alcun ente ospedaliero il servizio è affidato al tesoriere dell'ente confluito nell'U.S.S.L. che nel 1980 ha rilevato il maggior flusso finanziario.

4. Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emanato il decreto ministeriale previsto dall'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli E.R. affidano il servizio di tesoreria ad istituti di cui al precedente art. 71 sulla base di

convenzioni conformi ad uno schema-tipo che dovrà essere approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge; lo schema-tipo dovrà prevedere l'adeguamento ai criteri generali previsti dal decreto ministeriale predetto.

Art. 141.
Pagamenti per l'assistenza medico-generica, pediatrica, specialistica, ostetrica e farmaceutica convenzionata

1. La giunta regionale allo scopo di garantire nella fase iniziale il regolare esercizio delle funzioni delle U.S.S.L. e di evitare ogni possibile interruzione delle prestazioni assicura mediante l'organizzazione in atto e fino a quando gli E.R. non potranno provvedervi anche in applicazione del precedente articolo 115, i servizi per il pagamento delle somme spettanti ai medici generici e pediatri, ai medici specialisti esterni, alle ostetriche e alle farmacie, secondo le convenzioni nazionali uniche vigenti.

Art. 142.
Contratti in corso per forniture di beni e servizi

1. Le obbligazioni derivanti dai contratti stipulati dalle province e dai comuni anteriormente al 31 dicembre 1980 per forniture di beni o servizi concernenti in tutto o in parte la gestione di attività sanitarie sono a carico delle province e dei comuni stessi, salvo il rimborso da parte degli E.R. per la quota di loro spettanza in relazione all'oggetto e alla durata delle forniture stesse.

Art. 143.
Stipulazione dei contratti di alienazione di beni immobili e mobili

1. Alla stipulazione dei contratti di alienazione dei beni di cui al precedente art. 118, autorizzati nei modi e termini di cui alla legislazione vigente e non perfezionati entro il 31 dicembre 1980, provvede il rappresentante legale dell'ente a cui il bene è trasferito a norma della presente legge.

Art. 144.
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico

1. Lo scioglimento, nonchè il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale degli enti ospedalieri aventi personalità giuridica di diritto pubblico che svolgono prestazioni sanitarie di ricovero e cura e che abbiano richiesto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il riconoscimento della qualità di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, restano sospesi fino a quando i ministeri competenti non si siano pronunciati a norma dell'art. 42, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Qualora il riconoscimento di cui al comma precedente venga negato, lo scioglimento nonchè il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale sono disciplinati dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

3. Fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ai sensi del precedente primo comma, gli enti interessati restano soggetti ai divieti ed alle autorizzazioni previsti dall'art. 7, ottavo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge regionale 17 agosto 1974, n. 286, e dall'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 27, nonchè ad ogni altro vincolo stabilito dalle norme statali e regionali vigenti nei confronti degli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli enti ospedalieri di cui al presente articolo sono tenuti a redigere il rendiconto trimestrale di cui all'art. 50, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 86 della presente legge, formulato secondo le classificazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1980, n. 595.

Art. 145.
Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 31 dicembre 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 4 *dicembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del 22 dicembre* 1980 *prot.* 20902/15260).

(1848)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 27 febbraio 1981, n. **6.**

Rifinanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle leggi regionali 31 maggio 1980, n. 71 e 26 maggio 1980, n. 69, per il 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 2 *marzo* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione per l'esercizio 1980 della spesa derivante dagli oneri previsti dall'art. 44 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, per l'erogazione alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale od ai consorzi di cui all'art. 4 della citata legge, del contributo chilometrico omnicomprensivo in conto esercizio, è stanziata la somma di L. 6.000.000.000.

Art. 2.

Ad integrazione per l'esercizio 1980 della spesa derivante dagli oneri previsti dall'art. 51 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, per l'erogazione del contributo alle aziende od ai consorzi di bacino esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'edeguamento del fondo di buonuscita al personale dipendente, è stanziata la somma di L. 150.000.000.

Per le aziende di cui all'art. 46 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita per il personale dipendente al 31 dicembre 1980 sono a carico della Regione. A tal fine è a carico delle aziende in oggetto fino al 31 dicembre 1980, per ciascun agente, una somma pari all'accantonamento riconosciuto in sede di erogazione delle sovvenzioni d'esercizio concesse dalla Regione in conformità alla legge 1221/1952.

Le somme accantonate a carico della Regione per detti oneri saranno corrisposte alle aziende di cui sopra secondo le modalità previste dall'ultimo comma del citato articolo 51.

A partire dal 1° gennaio 1981, le quote relative all'aggiornamento del fondo di buonuscita sono interamente comprese nel contributo di cui all'art. 44 della citata legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.

Art 3.

La spesa derivante dagli oneri previsti dalla legge regionale 7 settembre 1979, n. 69, modificata dall'art. 1 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 69, è fissata per l'esercizio 1981 in L. 30.000.000.

Art. 4.

Ad integrazione per l'esercizio 1980 della spesa derivante dagli oneri previsti dall'art. 46 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71, è stanziata la somma di L. 820.000.000.

Art. 5.

Alla copertura della maggiore spesa di L. 7.000.000.000 si provvede mediante utilizzo per pari importo dal capitolo 196219740 « Fondo globale spese correnti normali - Partita Trasporti » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 in forza dell'art. 19, quinto comma, legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72.

Art. 6.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
Variazioni in diminuzione:	—	—
Fondo finale di cassa	—	7.000.000.000
Variazioni in aumento:		
Cap. 032003150. — Sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico, autolinee e servizi di navigazione interna - integrazione 1980 (capitolo di nuova istituzione) (finanziamento a carico bilancio per l'esercizio 1980 in forza dell'art 19, quinto comma, legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	820.000.000	820.000.000
Cap. 032003151. — Contributo omnicomprensivo alle aziende od ai consorzi di bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale integrazione 1980 (capitolo di nuova istituzione) (finanziamento a carico bilancio per l'esercizio 1980 in forza dell'art. 19, quinto comma; legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	6.000.000.000	6.000.000.000
Cap. 032003152. — Contributo alle aziende od ai consorzi di bacini esercenti servizi pubblici di linea di compentenza regionale per l'adeguamento del fondo di buonuscita al personale dipendente 1980 (capitolo di nuova istituzione) (finanziamento a carico bilancio per l'esercizio 1980 in forza dell'art. 19, quinto comma, legge regionale 9 dicembre 1977, n 72)	150.000.000	150.000.000
Cap. 032003206. — Spese per studi, attuazione progetti, trasporti (capitolo di nuova istituzione) (finanziamento a carico bilancio per l'esercizio 1980 in forza dell'art 19, quinto comma, legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72)	30.000.000	30.000.000
	7.000.000.000	7.000.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 27 febbraio 1981

BERNINI

(1727)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811010)